

E-book gratuito

a cura di Nino Sabella - redazione Orizzonte Scuola

Legge 107/2015 - Decreti Attuativi:

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO ED ESAMI DI STATO (D.lgs.n. 62/2017)

RIORDINO, ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA DI FORMAZIONE INIZIALE E DI ACCESSO NEI RUOLI DI DOCENTE NELLA SCUOLA SECONDARIA (D.lgs.n. 59/2017)

PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' (D.lgs. n. 66/2017)

ISTITUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI (D.lgs.n. 65/2017)

INDICE

1. VALUTAZIONE

2. AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA PRIMARIA

3. PROVA INVALSI SCUOLA PRIMARIA

4. AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E AGLI ESAMI DI STATO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

5. PROVA INVALSI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

6. ESAMI STATO SCUOLA SECONDARIA I GRADO

7. ESAMI DI IDONEITA' PRIMO CICLO

8. CANDIDATI PRIVATISTI ESAMI DI STATO I GRADO

9. CERTIFICAZIONE COMPETENZE

10. ALUNNI DISABILI E CON DSA: VALUTAZIONE ED ESAMI DI STATO I GRADO

10.1 ALUNNI DISABILI

10.2 ALUNNI DSA

11. ESAME STATO SECONDARIA II GRADO

11.1 Ammissione candidati interni

@OrizzonteScuola.it

11.2 Abbreviazione per merito

11.3 Ammissione candidati esterni

12. CREDITO SCOLASTICO

13. COMMISSIONE D'ESAME

14. PROVE D'ESAME

15. ESITI D'ESAME

16. PROVA INVALSI

17. ESAMI DI STATO ALUNNI CON DISABILITA' E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

17.1 Alunni disabili

17.2 Alunni con DSA

18. DIPLOMA FINALE E CURRICULUM DELLO STUDENTE

19. SCUOLA ITALIANE ALL'ESTERO

20. DECORRENZE

21. FORMAZIONE E RECLUTAMENTO SCUOLA SECONDARIA - FASE TRANSITORIA

21.1 Docenti inseriti nelle GaE

21.2 Docenti inseriti nelle GM 2016

21.3 Procedura concorsuale docenti abilitati

21.4 Procedura concorsuale docenti non abilitati con 3 anni di servizio

21.5 Aliquote

21.6 Immissioni in ruolo, diverse procedure tra GM, GaE e GI: l'ordine di priorità

21.7 Calcolo 3 anni servizio per accedere alla procedura riservata ai docenti non abilitati

22. FORMAZIONE E RECLUTAMENTO SCUOLA SECONDARIA - NUOVO PERCORSO

22.1 CONCORSO

22.1.1 Requisiti d'accesso

22.1.2 Prove concorsuali

22.1.3 Graduatorie di Merito

22.2 PERCORSO FIT

22.2.1 Primo anno di Contratto

22.2.2 Secondo e terzo anno di Contratto

22.2.3 Tirocinio diretto e indiretto

22.2.4 Accesso al ruolo

22.2.5 Decorrenze

22.2.6 Anno di prova: ecco da cosa sarà sostituito

22.2.7 Scuole paritarie

23. INCLUSIONE STUDENTI CON DISABILITA'

23.1 Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica

23.2 Domanda accertamento disabilità

23.3 Composizione delle Commissioni mediche

23.4 Profilo di funzionamento

23.5 Richiesta ore di sostegno

23.6 Gruppi per l'inclusione scolastica

23.7 Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR)

23.8 Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT)

@OrizzonteScuola.it

23. 9 Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)

23.10 Progetto Individuale, Piano Educativo Individualizzato e Piano per l'Inclusione

23. 11 Progetto Individuale

23. 12 Piano Educativo Individualizzato

23. 13 Il PEI:

23.14 Piano per l'inclusione

23. 15 Formazione docenti e ATA

23. 16 Continuità didattica: docenti di ruolo e non

23.17 Specializzazione docenti scuola dell'infanzia e primaria

23.18 Decorrenze

24. SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI

24. 1 Organizzazione del sistema integrato

24. 2 Poli per l'infanzia

24.3 Obiettivi Strategici del Sistema Integrato

24.4 Funzioni e compiti di Stato, Regioni ed Enti locali

24.5 Piano Pluriennale

24.6 Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione

24.7 Potenziamento Infanzia

24. 8 Decorrenze

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO ED ESAMI DI STATO

(D.lgs.n. 62/2017)

1. VALUTAZIONE

La valutazione intermedia e finale, nella **scuola primaria e secondaria di primo grado**, è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe (scuola primaria) o dal consiglio di classe (scuola secondaria di primo grado).

I docenti di religione cattolica, di attività alternative alla religione cattolica e i docenti di insegnamenti curricolari per gruppi di alunni, partecipano alla valutazione dei soli alunni che si avvalgono dei predetti insegnamenti.

I docenti di potenziamento dell'offerta formativa, invece, non partecipano alla valutazione ma vi contribuiscono fornendo elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno che ha seguito le attività da loro svolte. Il decreto non lo precisa, ma va da sé che se l'alunno ha seguito un corso di potenziamento relativo alla lingua italiana e/o alla matematica, il docente di potenziamento fornirà i predetti elementi al collega della relativa disciplina o gruppo di discipline.

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe. Nel caso di più docenti di sostegno, che seguono lo stesso alunno, la valutazione sarà congiunta, ossia tramite espressione di un unico voto.

@OrizzonteScuola.it

Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato. Sottolineiamo che il decreto non fa distinzione al riguardo tra scuola primaria e secondaria di I grado, distinzione precedentemente vigente (vedi DPR n. 122/09) e sulla base della quale il dirigente scolastico presiede soltanto gli scrutini nella scuola secondaria di I grado. Considerato che la disposizione è inserita nell'articolo (2) dedicato alla valutazione del primo ciclo (in generale) e che non è esplicitata alcuna distinzione, sembra che anche presso la scuola primaria, diversamente da quanto successo sino all'anno scolastico 2016/17, le operazioni di scrutinio saranno presiedute dal dirigente scolastico.

La valutazione, compresa quella relativa agli esami di Stato, è espressa, per ciascuna delle discipline del curriculum, con votazioni in decimi ed è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

Le attività svolte nell'ambito dell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione sono oggetto di valutazione.

La valutazione del comportamento è effettuata collegialmente e viene espressa attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Essa si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e deve avere come punti di riferimento lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti delle istituzioni scolastiche.

La valutazione dell'insegnamento di religione cattolica, per i soli studenti che se ne avvalgono, è espressa con una nota sull'interesse e i livelli di apprendimento raggiunti.

Allo stesso modo, la valutazione delle attività alternative all'insegnamento di religione cattolica, per gli studenti che se ne avvalgono, è espressa con un giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento raggiunti ed è riportata su una nota distinta.

2. AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA PRIMARIA

Gli alunni della scuola primaria possono essere ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V) e alla prima classe della scuola secondaria di I grado anche in presenza di eventuali carenze o livelli di apprendimento “in via di prima acquisizione”.

Nel caso di cui sopra, cioè in presenza di alunni ammessi in presenza di carenze formative, la scuola, nell’ambito della propria autonomia, “attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento” (corsi di recupero tradizionali, forme di recupero in itinere ...)

La non ammissione alla classe successiva è prevista solo in casi eccezionali e comprovati con specifiche motivazioni.

La non ammissione deve essere deliberata all’unanimità dai docenti contitolari della classe.

3. PROVA INVALSI SCUOLA PRIMARIA

La prova Invasi è somministrata alle classi seconde e quinte e riguarda le discipline di Italiano, Matematica e Inglese, in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curriculum.

Le classi seconde svolgono le prove soltanto di Italiano e Matematica.

Le classi quinte svolgono le prove di Italiano, Matematica e Inglese.

La prova di Inglese è strutturata in modo da valutare le abilità di comprensione e uso della lingua, in riferimento al Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue.

Tutte le attività relative allo svolgimento delle prove Invalsi (quindi dal lavoro di segreteria a quello del personale docente) sono attività ordinarie di istituto.

4. AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E AGLI ESAMI DI STATO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Il consiglio di classe, prima di procedere alla valutazione, verifica per ciascun alunno la validità dell'anno scolastico, ossia se l'allievo abbia frequentato o meno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato.

Il monte ore personalizzato è definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado e in esso rientrano tutte le attività svolte dall'alunno e che sono oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Le scuole, tramite delibera del collegio dei docenti, stabiliscono motivate deroghe al limite suddetto per casi eccezionali debitamente documentati, fermo restando che il consiglio di classe abbia gli elementi necessari per valutare l'alunno. Qualora al consiglio di classe manchino gli elementi necessari alla valutazione, sebbene l'allievo rientri nelle deroghe previste, o l'alunno abbia superato il limite d'assenza, deroghe comprese, il consiglio delibera la non validità dell'anno scolastico e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado possono essere ammessi alla classe successiva e all'esame di Stato, anche in presenza di eventuali carenze in una o più discipline. In tal caso, la scuola adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento.

@OrizzonteScuola.it

Allo stesso modo, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può decidere la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. La non ammissione deve essere debitamente motivata.

Per la decisione di non ammissione, diversamente che per la scuola primaria, non è prevista l'unanimità.

Nel caso di non ammissione, inoltre, il voto dell'insegnante di religione cattolica o di attività alternative (per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento), se determinante, viene espresso tramite un giudizio motivato iscritto a verbale.

Evidenziamo che il decreto non prevede la non ammissione in caso di voto insufficiente nel comportamento, come previsto invece sino all'anno scolastico 2016/17.

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo di istruzione è espresso anch'esso in decimi, tenendo in considerazione il percorso scolastico compiuto dall'alunno, quindi in riferimento a tutti e tre gli anni di scuola secondaria di I grado.

5. PROVA INVALSI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La prova Invalsi non fa più parte dell'esame di Stato, ma è svolta nel corso dell'anno, entro il mese di aprile.

E' prevista, ai fini dello svolgimento della prova, una sessione suppletiva per gli alunni assenti a causa di gravi e documentati motivi, valutati dal consiglio di classe.

La prova è svolta dalle classi terze e verte sulle discipline di Italiano, Matematica e Inglese, in coerenza con le indicazioni nazionali per il curriculum.

L'introduzione dell'inglese, nell'ambito della prova, si propone la finalità di certificare, eventualmente in convenzione con enti certificatori accreditati, le abilità di comprensione e uso della lingua inglese in linea con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue.

@OrizzonteScuola.it

La prova è computer based.

La partecipazione alla prova costituisce requisito d'ammissione all'esame di Stato, ma non influisce sul voto finale.

Tutte le attività relative allo svolgimento delle prove Invalsi (quindi dal lavoro di segreteria a quello del personale docente) sono attività ordinarie di istituto.

6. ESAMI STATO SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Illustriamo le novità dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione tramite una serie di faq relative a: commissione, prove, valutazione ed esiti d'esame.

D. Com'è costituita la commissione degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione?

R. La Commissione d'esame è articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, ognuna delle quali composta dai docenti del consiglio di classe.

D. Il Presidente della Commissione è ancora esterno?

R. No.

La Commissione è presieduta dal Dirigente scolastico della scuola in cui si svolgono gli esami o, in caso di assenza, impedimento o reggenza dello stesso DS di altra istituzione scolastica, da un suo collaboratore.

D. Chi predispose le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione?

R. La predisposizione delle prove e dei criteri di correzione e valutazione è di competenza della Commissione.

D. Quante e quali prove sostengono gli alunni?

R. Le prove d'esame sono quattro: tre scritte e una orale. Le prove scritte sono:

- ✓ Italiano – prova volta ad accertare la padronanza della stessa lingua;
- ✓ Matematica – prova volta ad accertare le competenze logico matematiche;
- ✓ Lingue straniere – prova volta ad accertare le competenze acquisite nelle lingue studiate, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

D. Quali conoscenze e competenze accerta il colloquio?

R. Il colloquio si pone la finalità di valutare: conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali; capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo; livello di padronanza delle competenze di cittadinanza e di quelle nelle lingue straniere.

D. Tra le competenze, che il colloquio deve valutare, quelle di cittadinanza costituiscono una novità assoluta. Sono valutate anche negli anni precedenti l'esame?

R. Sì.

Le attività di Cittadinanza e Costituzione sono oggetto di valutazione, come leggiamo nell'articolo 2 comma 4 del decreto.

D. Gli alunni frequentanti corsi ad indirizzo musicale devono svolgere qualche altra prova, oltre a quelle summenzionate?

R. Sì.

Gli alunni frequentanti corsi ad indirizzo musicale svolgono anche una prova pratica di strumento.

D. Nel decreto sono indicate le modalità di svolgimento e articolazione delle prove?

R. No, sarà il Miur con apposito decreto a definire modalità di svolgimento e articolazione delle prove d'esame.

D. Come viene effettuata la valutazione finale complessiva al termine dell'esame?

R. La valutazione finale di ciascun alunno (ossia il voto da attribuire) è proposta dalla Sottocommissione e poi deliberata dalla Commissione.

D. Come si attribuisce il voto finale?

R. Il voto finale in decimi scaturisce dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,50, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio.

@OrizzonteScuola.it

Esempio: alunno ammesso con 8; valutazione prova italiano 6, di matematica 7, di lingue 6 e 7 nel colloquio. Il voto finale sarà: media tra 8 (voto di ammissione) e media tra 6, 7, 6, 7 (voti delle prove)= media tra 8 (voto di ammissione) e 6,50 (media voti delle prove) = $14.50:2= 7,25= 7$.

D. Perché nell'esempio suddetto, non è stata arrotondata la media dei voti delle prove?

R. Perché nel decreto l'arrotondamento è espressamente previsto solo per la media finale, ma non per quella dei voti conseguiti nelle prove: *“la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3.”*

D. Qual è il punteggio minimo per superare l'esame?

R. L'esame è superato con un una votazione complessiva di almeno sei decimi.

D. Quali sono i criteri per l'attribuzione della lode?

R. Per attribuire la lode, è necessario che l'allievo consegua un voto finale pari a dieci decimi con deliberazione all'unanimità; la commissione, assolto il predetto requisito, deve tenere in considerazione, ai fini dell'attribuzione della lode, anche le valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e gli esiti delle prove d'esame.

D. Sono previste prove suppletive in caso un alunno/a si assenti ad una o più prove d'esame?

R. Sì.

La Commissione, in caso l'assenza sia dovuta a gravi e documentati motivi, valutati dal consiglio di classe (ossia la sottocommissione), prevede delle prove d'esame suppletive.

7. ESAMI DI IDONEITA' PRIMO CICLO

Gli esami di idoneità nel primo ciclo sono sostenuti per essere ammessi alle classi (dalla seconda in poi) della scuola primaria e a quelle (II e III) della scuola secondaria di primo grado.

Possono accedere agli esami di idoneità per le classi II, III, IV e V della primaria e I della secondaria di primo grado gli alunni che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.

Possono accedere agli esami di idoneità per le classi II e III della scuola secondaria di primo grado gli alunni che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, compiano o abbiano compiuto rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.

L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità o di non idoneità.

Gli alunni frequentanti una scuola del primo ciclo non statale non paritaria, ma iscritta al relativo albo regionale, sostengono gli esami di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, per

@OrizzonteScuola.it

essere ammessi al grado successivo, oppure all'esame di Stato, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria.

I genitori dei suddetti alunni sono tenuti annualmente a dare comunicazione preventiva della frequenza dei figli presso le summenzionate scuole al dirigente scolastico del territorio di residenza.

I predetti alunni, frequentanti scuole non statali non paritarie, sostengono inoltre l'esame di idoneità in caso di iscrizione in una scuola statale o paritaria.

8. CANDIDATI PRIVATISTI ESAMI DI STATO I GRADO

Per essere ammessi agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti, si deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ compimento, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui si sostiene l'esame, del tredicesimo anno di età;
- ✓ conseguimento dell'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado.

Possono, inoltre, sostenere gli esami, in qualità di privatisti, i candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio, quindi indipendentemente dal compimento dei 13 anni nel corso dell'anno scolastico di riferimento.

Al pari dei candidati interni, anche per gli esterni costituisce requisito d'ammissione la partecipazione alla prova Invalsi, che deve essere svolta in un istituto scolastico statale o paritario.

In sintesi, per essere ammessi agli esami di Stato di I grado, come candidati privatisti, è necessario:

@OrizzonteScuola.it

- ✓ aver conseguito l'ammissione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado;
- ✓ compiere 13 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si svolge l'esame oppure aver conseguito la predetta ammissione alla prima classe da almeno un triennio;
- ✓ partecipare alla Prova Invalsi.

9. CERTIFICAZIONE COMPETENZE

La certificazione delle competenze descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dagli alunni, anche al fine di sostenerli e orientarli verso la scuola del secondo ciclo.

Due sono i momenti in cui deve essere effettuata l'attestazione delle competenze: al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di I grado.

Il Miur dovrà emanare un apposito decreto contenente il Modello Nazionale di Certificazione, tenendo conto dei seguenti principi:

- a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
- b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione Europea, così come recepite nell'ordinamento italiano;

@OrizzonteScuola.it

- c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;
- d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;
- e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;
- f) indicazione, in forma descrittiva, dell'esito del livello raggiunto nelle prove a Invalsi, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Il Modello Nazionale di Certificazione, dunque, dovrà attestare le competenze acquisite dagli allievi sia in riferimento alle competenze indicate dai documenti nazionali (Indicazioni) che a quelle adottate a livello europeo e poi recepite in Italia.

Il modello descriverà inoltre i risultati, declinati per livelli, raggiunti dagli studenti nelle prove invalsi. Tale descrizione dovrà essere effettuata distintamente per ciascuna delle discipline (Italiano, Matematica e Lingue straniere), oggetto della prova.

10. ALUNNI DISABILI E CON DSA: VALUTAZIONE ED ESAMI DI STATO I GRADO

Quanto detto sino ad ora, relativamente a valutazione, ammissione alla classe successiva ..., si applica anche agli alunni disabili certificati con l'aggiunta delle disposizioni di seguito indicate.

10.1 ALUNNI DISABILI

- **Valutazione**

Gli alunni disabili vengono valutati in riferimento al comportamento, alle discipline e alle attività svolte, sulla base dei documenti previsti dalla legge n. 104/92, così come modificata dal decreto legislativo n. 66/2017 (ossia del Profilo di funzionamento e del PEI).

Nell'ambito della valutazione, i docenti perseguono l'integrazione scolastica dell'allievo, ossia lo sviluppo delle sue potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

- **Prova Invalsi**

Gli alunni disabili svolgono la prova Invalsi, avvalendosi di adeguate misure compensative o dispensative, secondo quanto previsto dai docenti contitolari di classe o dal consiglio di classe.

Docenti contitolari e consiglio di classe possono inoltre stabilire, secondo le necessità dell'alunno, un adattamento della prova medesima o l'esonero dalla stessa.

- **Esami di Stato**

Gli alunni disabili svolgono le prove d'esame avvalendosi dell'ausilio di attrezzature tecniche e sussidi didattici utilizzati durante l'anno scolastico.

Qualora sia necessario, la sottocommissione d'esame predispone, sulla base del PEI, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in relazione alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

Per l'esito finale vedi faq dedicate all'esame di Stato.

E' previsto, infine, un attestato di credito formativo per gli alunni disabili che non si presentino all'esame. L'attestato di credito formativo è titolo valido per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale.

L'alunno, in possesso del predetto attestato, si iscrive alla scuola secondaria di II grado soltanto ai fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi.

@OrizzonteScuola.it

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e differenziazione delle prove.

10.2 ALUNNI DSA

- **Valutazione**

Gli alunni con disturbi specifici d'apprendimento certificati vengono valutati in riferimento al Piano Didattico Personalizzato, redatto dai docenti contitolari della classe nella scuola primaria e dal consiglio di classe nella scuola secondaria di I grado.

Al fine di mettere l'allievo con DSA nelle condizioni di esprimere le proprie potenzialità e il livello di apprendimento raggiunto, si applicano le misure dispensative e gli strumenti compensativi previsti dalla legge n. 170/2010.

È possibile, infine, esonerare i suddetti alunni dallo studio delle lingue straniere, in caso di particolare gravità del disturbo di apprendimento in comorbilità con altri disturbi e patologie, come risultante da certificazione medica. È la famiglia dell'alunno a chiedere il predetto esonero, mentre l'approvazione è di competenza del consiglio di classe. In tal caso, l'allievo segue un percorso didattico differenziato.

- **Prove Invalsi**

Gli allievi con DSA partecipano alle prove Invalsi, nello svolgimento delle quali possono avvalersi di adeguati strumenti compensativi, secondo quanto previsto nel PDP.

Gli alunni con DSA, dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della/e stessa/e non sostengono la prova nazionale Invalsi di lingua inglese.

- **Esame di Stato**

Per l'esame di Stato, la commissione può prevedere, secondo quanto disposto nel PDP, le seguenti misure:

- ✓ tempi più lunghi, rispetto a quello ordinari, per lo svolgimento delle prove;
- ✓ uso di apparecchiature e strumenti informatici solo se impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame;
- ✓ dispensa dalla prova scritta di lingua straniera (prevista da certificazione medica).

Nel caso di dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva.

Nel caso di alunni esonerati dalle prove di lingua straniera, gli stessi sostengono prove differenziate, coerenti con il percorso svolto. Dette prove hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Per l'esito finale vedi faq dedicate all'esame di Stato.

@OrizzonteScuola.it

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

11. ESAME STATO SECONDARIA II GRADO

11. 1 Ammissione candidati interni

Per essere ammessi all'esame di Stato, gli studenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
- b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alla prova Invalsi;

@OrizzonteScuola.it

- c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso;
- d) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il Consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in una disciplina (o in un gruppo di discipline che insieme esprimono un voto).
- e) aver conseguito la sufficienza in condotta.

L'ammissione con l'insufficienza in una disciplina o gruppo di discipline, che insieme esprimono un solo voto, incide sull'attribuzione del credito scolastico.

11.2 Abbreviazione per merito

Gli alunni delle classi quarte possono essere ammessi all'esame di Stato in presenza delle seguenti condizioni:

- ✓ aver riportato nello scrutinio finale della penultima classe una votazione non inferiore a otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e nel comportamento;

@OrizzonteScuola.it

- ✓ aver seguito un regolare corso di scuola secondaria di secondo grado;
- ✓ aver riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli ultimi due anni antecedenti il penultimo (ossia nelle classi II e III);
- ✓ non essere incorsi in non ammissioni nei due anni suddetti (II e III).

Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.

11.3 Ammissione candidati esterni

Sono ammessi in qualità di candidati esterni coloro i quali siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- ✓ compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
- ✓ siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- ✓ siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico (conseguito al termine dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 226/05);
- ✓ abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

Altri requisiti necessari per essere ammessi agli esami di Stato sono i seguenti:

- ✓ **partecipazione alla prova Invalsi** presso la scuola in cui si svolgerà l'esame predetto;
- ✓ **svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro**, secondo criteri definiti con apposito decreto Miur.

Relativamente alle attività di alternanza scuola-lavoro svolte dai candidati esterni, in particolare alle ore svolte, riportiamo quanto previsto nei [chiarimenti interpretativi](#) del Miur (evidenziamo che si parla di quarto e quinto anno, in quanto si tratta della risposta ad una specifica faq, ma quanto detto può riguardare l'intero triennio):

Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione di ogni tipologia e indirizzo, destinatarie di domande di ammissione al quarto e al quinto anno dei corsi di studio attivati nella scuola, chiedono ai candidati esterni, in possesso dei requisiti indicati dalla vigente normativa (articolo 193 del D. Lgs. 297/19941 e O.M. 91/20012 e seguenti), di documentare le esperienze di alternanza scuola lavoro svolte dal candidato, o le attività ad esse assimilabili quali stage, tirocini formativi, esperienze lavorative anche in apprendistato. La documentazione delle attività svolte deve risultare dalle dichiarazioni delle strutture ospitanti o dei datori di lavoro, che indicheranno la tipologia delle attività, la durata delle esperienze, le mansioni svolte e le competenze sviluppate. La rispondenza – anche in termini di competenze acquisite – delle esperienze lavorative, di tirocinio, apprendistato o alternanza scuola lavoro esibite dal candidato, a quelle previste dall'offerta

@OrizzonteScuola.it

formativa dell'istituzione scolastica, ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità, è rimessa alla valutazione della Commissione istituita presso l'istituzione scolastica alla quale il candidato presenta la propria richiesta, che dovrà pronunciarsi con un parere almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove.

Fermo restando il possesso dei summenzionati requisiti, i candidati esterni, che non sono in possesso della promozione all'ultima classe, sostengono, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato, un esame preliminare volto ad accertare la loro preparazione sulle materie dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità' alla classe successiva, comprese quelle relative all'ultimo anno di corso.

Sostengono l'esame preliminare per l'ammissione all'esame di Stato anche i candidati che, pur essendo in possesso di idoneità o promozione all'ultimo anno, non hanno frequentato tale anno.

L'esame preliminare è sostenuto innanzi il consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato.

Per superare l'esame preliminare è necessario conseguire una votazione non inferiore a sei decimi in tutte le prove sostenute.

12. CREDITO SCOLASTICO

Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti.

@OrizzonteScuola.it

I 40 punti sono così distribuiti: massimo 12 punti per il terzo anno; massimo 13 punti per il quarto anno; massimo 15 per il quinto anno.

L'attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, compresi i docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e di attività alternative alla religione cattolica limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti.

La tabella A allegata al Decreto riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.

Nel caso di abbreviazione del corso di studi per merito (ossia per i candidati frequentanti la classe quarta e poi ammessi all'esame, secondo quanto riportato sopra), il credito scolastico del quinto anno è attribuito nella stessa misura di quello del quarto (se per il quarto anno il consiglio di classe attribuisce, ad esempio, 10 punti, lo stesso avverrà per l'ultimo anno non frequentato).

Il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito (sempre in riferimento alla tabella A) dal consiglio della classe innanzi al quale sostengono l'esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.

Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso (questo perché il nuovo sistema di attribuzione del credito entrerà in vigore dall'a.s. 2018/19: chi affronterà, dunque, l'esame nel predetto anno avrà il credito "vecchio" da convertire per il terzo e quarto anno, nuovo per il quinto; chi affronterà l'esame nel 2019/20 avrà il credito "vecchio" da convertire solo per il terzo anno, nuovo per il quarto e il quinto).

13. COMMISSIONE D'ESAME

@OrizzonteScuola.it

La Commissione d'esame non cambia composizione, per cui continua ad essere costituita da:

- ✓ tre membri interni;
- ✓ tre membri esterni;
- ✓ un presidente esterno.

In ogni Istituto viene costituita una commissione ogni due classi.

Una novità riguarda la costituzione, presso ciascun USR, di un elenco dei Presidenti di Commissione, cui possono accedere dirigenti scolastici e docenti della scuola secondaria di secondo grado.

I requisiti per accedere al predetto elenco sono definiti a livello nazionale dal Miur, che assicura specifiche azioni formative per il corretto svolgimento della funzione di presidente.

L'esame si articola in due prove scritte (prima e seconda prova) e una orale.

- ✓ Prima prova: è volta ad accertare la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua madre nelle scuole speciali di minoranza linguistica, nonché le capacità espressive, logico linguistiche e critiche del candidato; consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico.
- ✓ Seconda prova: può essere scritta, grafica o scritto-grafica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, verte su una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze, proprie dell'indirizzo di studio, acquisite dallo studente.

I quadri di riferimento e i criteri di svolgimento delle due prove scritte sono definiti da apposito decreto Miur, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. Con tale decreto sono definite anche le griglie di valutazione per l'attribuzione del punteggio alla prima e seconda prova scritta, in modo da uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d'esame.

Il Ministero, inoltre, con apposito decreto, individua annualmente, entro il mese di gennaio, le materie oggetto della seconda prova scritta nell'ambito delle discipline caratterizzanti l'indirizzo di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio (e la ripartizione del punteggio per le tre prove) e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio.

- ✓ Prova orale: è volta ad accertare il conseguimento delle competenze raggiunte. Gli studenti, su proposta della commissione, devono analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi affinché la commissione verifichi l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità argomentativa e critica del candidato; devono inoltre esporre, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro. La prova, inoltre, accerta le conoscenze e competenze maturate dallo studente nell'ambito delle attività relative a "Cittadinanza e Costituzione".

@OrizzonteScuola.it

Come si può evincere da quanto detto sopra, l'esame non verterà più sulla "tesina" presentata dai candidati.

Resta confermata la redazione del documento del 15 maggio, ove esplicitare i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti.

La commissione tiene conto di detto documento nell'espletamento dei lavori.

15. ESITI D'ESAME

Il voto finale resta in centesimi e deriva dalla somma di: credito scolastico (max 40 punti); punteggio prima prova (max 20 punti); punteggio seconda prova (max 20 punti); punteggio colloquio (max 20 punti).

In caso di svolgimento di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio (vedi sopra), la ripartizione del punteggio tra le tre prove scritte avverrà secondo quanto definito dal Miur nel decreto di cui sopra.

Il punteggio minimo, ai fini del superamento dell'esame, è di sessanta/centesimi.

La commissione può procedere ad integrare il punteggio ottenuto dal candidato sino ad un massimo di cinque punti, qualora sussistano le seguenti condizioni:

- ✓ il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti;
- ✓ il candidato abbia ottenuto un risultato complessivo nelle prove d'esame di almeno cinquanta punti.

La commissione, infine, può attribuire la lode a quei candidati che:

- ✓ conseguano il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio;
- ✓ abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;
- ✓ abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame.

L'esito dell'esame è pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati, all'Albo dell'istituto con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode.

Nel caso di mancato superamento dell'esame, la pubblicazione deve avvenire con la sola indicazione «non diplomato» nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

16. PROVA INVALSI

Gli studenti del quinto anno sostengono, nel corso dell'anno scolastico, la prova Invalsi.

La prova è computer based e verte sulle discipline di italiano, matematica e inglese.

L'introduzione, nell'ambito della prova, dell'inglese si propone la finalità di certificare, eventualmente in convenzione con enti certificatori accreditati, le abilità di comprensione e uso della lingua inglese in linea con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue.

La attività relative allo svolgimento delle prove sono attività ordinarie di Istituto.

La partecipazione alla prova, come detto in precedenza, costituisce requisito d'ammissione all'esame, ma non influisce sul punteggio finale.

Riguardo agli alunni disabili, il consiglio di classe stabilisce adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento della prova e, se queste non fossero sufficienti, predispone specifici adattamenti della prova.

Riguardo agli alunni con DSA, il consiglio di classe può disporre, per lo svolgimento della prova, adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato.

Gli studenti con DSA, dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera, non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

17. ESAMI DI STATO ALUNNI CON DISABILITA' E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

17.1 Alunni disabili

Gli studenti disabili certificati sono ammessi all'esame di Stato secondo quanto indicato nel precedente paragrafo dedicato all'ammissione all'esame.

Le prove d'esame e il valore delle stesse, ossia se sono o meno equipollenti, sono stabiliti dal consiglio di classe all'interno del Piano Educativo Individualizzato.

La commissione d'esame, poi, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle modalità di valutazione e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate.

Se le prove differenziate hanno valore equipollente a quelle ordinarie (secondo quanto indicato nel PEI), determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.

Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico.

La commissione può stabilire che il candidato disabile svolga la prova in un lasso di tempo differenziato rispetto ai compagni (naturalmente più lungo, sebbene il decreto non lo specifichi).

Nel caso in cui il candidato disabile svolga prove non equipollenti a quelle ordinarie o non partecipi all'esame o non svolga una o più prove, lo stesso non consegue il titolo di studio ma un'attestazione di credito formativo. La predetta attestazione riporta gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi e alla durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, riportate in sede di esame.

L'indicazione dello svolgimento di prove differenziate è riportata soltanto nell'attestazione e non nelle tabelle pubblicate all'Albo dell'istituto.

17.2 Alunni con DSA

I candidati con disturbi specifici d'apprendimento certificati (ai sensi della legge n. 170/2010) sono ammessi all'esame di Stato secondo quanto indicato nel precedente paragrafo dedicato all'ammissione all'esame e sulla base del piano didattico personalizzato (PDP).

La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nel PDP.

Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono disporre di:

- ✓ tempi più lunghi;
- ✓ strumenti compensativi utilizzati per le verifiche durante l'anno o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove (senza comunque pregiudicare la validità delle prove medesime).

I candidati con DSA, che sono stati dispensati dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, nel caso in cui la stessa sia oggetto della seconda prova scritta, svolgono una prova orale sostitutiva predisposta dalla commissione. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.

Nel caso di candidati esonerati dall'insegnamento delle lingua straniera (ciò avviene in caso disturbo d'apprendimento grave anche in comorbilità con altre patologie, risultanti da apposita certificazione, e su richiesta della famiglia), gli stessi seguono un percorso differenziato e in sede d'esame svolgono prove differenziate non equipollenti a quelle ordinarie, finalizzate al solo rilascio dell'attestato di credito formativo (vedi paragrafo "Alunni disabili"). L'indicazione dello svolgimento di prove differenziate è riportata soltanto nell'attestazione e non nelle tabelle pubblicate all'Albo dell'istituto.

18. DIPLOMA FINALE E CURRICULUM DELLO STUDENTE

Superato l'esame di Stato, ai candidati viene rilasciato il diploma con allegato il curriculum dello studente.

Il diploma attesta l'indirizzo, la durata del corso di studi e il punteggio ottenuto.

Il curriculum riporta:

- ✓ le discipline studiate con l'indicazione del monte ore complessivo di ciascuna di esse;
- ✓ i livelli di apprendimento conseguiti nella prova Invalsi, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione (italiano, matematica e inglese);
- ✓ la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.
- ✓ le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite;
- ✓ le attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico;
- ✓ le attività di alternanza scuola-lavoro;
- ✓ altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge n. 107/2015 (il comma si riferisce alla possibilità, per le scuole, di attivare insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nel terzo anno sfruttando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità), anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.

Il modello di diploma e di curriculum saranno definiti dal Miur tramite apposito decreto.

19. SCUOLA ITALIANE ALL'ESTERO

Tutte le disposizioni sin qui riportate, relative alla valutazione e certificazione delle competenze ed esami di Stato, si applicano anche agli alunni frequentanti le scuole italiane all'estero, eccetto quelle riguardanti le prove Invalsi.

Per i predetti alunni l'espletamento della prova Invalsi non costituisce requisito di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione.

20. DECORRENZE

Le disposizioni, relative alla valutazione e certificazione delle competenze e agli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione, sopra riportate, entrano in vigore dal 1° settembre 2017.

Le disposizioni, relative agli esami di Stato di II grado, all'attribuzione del credito, alle prove d'esame e ai candidati disabili e con DSA e al curriculum dello studente, sopra riportate, entrano in vigore dal 1° settembre 2018.

Le prove Invalsi, come sopra illustrate, entrano in vigore il 1° settembre 2017 per la scuola secondaria di I grado (classi terze) e per la scuola primaria (classi seconde e quinte), il 1° settembre 2018 per la secondaria di II grado (classi seconde e quinte).

Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria

(D.lgs.n. 59/2017)

21. FORMAZIONE E RECLUTAMENTO SCUOLA SECONDARIA - FASE TRANSITORIA

Il decreto delinea un nuovo sistema di formazione e reclutamento per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, prevedendo una fase transitoria che condurrà al ruolo i docenti vincitori del concorso 2016, i docenti inseriti in Graduatoria ad esaurimento (GaE), i docenti abilitati e quelli che hanno svolto almeno tre anni di servizio.

Le procedure di immissione in ruolo per i docenti precari, definite dalla fase transitoria, sono diversificate per i docenti delle GaE, delle GM 2016, per gli abilitati e per i non abilitati con 3 anni di servizio.

21.1 Docenti inseriti nelle GaE

Ai docenti delle GaE è destinato annualmente il 50% dei posti vacanti e disponibili, sino al loro esaurimento.

I posti destinati alle GaE, all'avvenuto esaurimento per ciascuna provincia, si aggiungono a quelli disponibili per le procedure destinate alle GM 2016, ai concorsi per gli abilitati e per i non abilitati con 3 anni di servizio.

21.2 Docenti inseriti nelle GM 2016

@OrizzonteScuola.it

Ai docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2016, compresi gli idonei oltre il 10%, è destinato, sino al loro triennio di vigenza, il restante 50% dei posti vacanti e disponibili annualmente (restante perché l'altro 50% è riservato alle GaE).

Al netto dei posti attribuiti ai predetti docenti, il restante dei posti è destinato alle altre due procedure: quella per abilitati e quella per non abilitati con 3 anni di servizio.

21.3 Procedura concorsuale docenti abilitati

Per i docenti abilitati e specializzati il percorso, che condurrà all'immissione in ruolo, consiste nella partecipazione ad una procedura concorsuale per soli titoli e un colloquio non selettivo.

Il colloquio è di natura didattico-metodologica e non prevede un punteggio minimo.

I docenti partecipanti saranno graduati, in una graduatoria regionale di merito ad esaurimento, sulla base dei titoli e della valutazione del colloquio (che peserà per il 40% rispetto ai titoli).

L'ammissione alla graduatoria regionale di merito avviene a domanda degli interessati.

Dalla predetta graduatoria i docenti saranno poi ammessi, per scorrimento, ad un percorso di un solo anno corrispondente al terzo del percorso FIT (vedi di seguito), superato il quale potranno accedere al ruolo.

L'Ammissione al predetto percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito, ad esaurimento e di istituto in cui si è inclusi.

Possono partecipare alla procedura i docenti abilitati o specializzati alla data di entrata in vigore del decreto (31 maggio 2017). E' prevista una deroga per i docenti che si specializzeranno entro giugno 2018 (TFA sostegno III ciclo), i quali sono ammessi con riserva alla procedura.

@OrizzonteScuola.it

La partecipazione alla procedura concorsuale è consentita in un'unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato.

Non possono partecipare alla procedura i docenti di ruolo.

La procedura concorsuale è bandita entro febbraio 2018.

Ciascuna graduatoria di merito regionale è soppressa al suo esaurimento.

Il bando, i termini, le modalità di presentazione delle istanze, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili e la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con apposito decreto Miur, da approvare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (31 maggio 2017).

21.4 Procedura concorsuale docenti non abilitati con 3 anni di servizio

Per i docenti non abilitati con almeno 3 anni di servizio (per il requisito dei 3 anni vedi di seguito), è previsto un concorso riservato, consistente in una prova scritta e una orale, vinto il quale si viene ammessi (con le dovute deroghe relative agli anni di frequenza e ai crediti da acquisire) al percorso di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT), svolgendo il primo e il terzo anno. Superato il percorso FIT si accede al ruolo.

Queste le tappe, nello specifico, le tappe che condurranno al ruolo:

- partecipazione a speciali sessioni concorsuali loro riservate;
- svolgimento, nell'ambito del concorso, di una prova scritta, il cui obiettivo è di valutare il grado delle conoscenze del candidato su una specifica disciplina, scelta dall'interessato tra quelle afferenti alla classe di concorso. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta;
- svolgimento, nell'ambito del concorso, di una prova orale di carattere didattico-metodologico;
- accesso, dopo il superamento del concorso e per scorrimento della graduatoria di merito regionale, al primo anno del percorso FIT, al fine di acquisire il diploma di specializzazione;

@OrizzonteScuola.it

- esonero delle attività del secondo anno del percorso FIT e dall'acquisizione dei crediti previsti per il secondo e terzo anno;
- svolgimento supplenze nel corso del terzo anno su posti vacanti nell'ambito territoriale di appartenenza.

Al termine del terzo anno del percorso, previo superamento dell'esame finale, si accederà al ruolo. La scelta dell'ambito scolastico definitivo di assegnazione del docente al momento dell'accesso al ruolo è effettuata dagli interessati nell'ordine della graduatoria stilata in base al punteggio conseguito nell'esame finale.

La procedura concorsuale è bandita entro il 2018 ed ha cadenza biennale.

Il requisito dei 3 anni di servizio anche non continuativo deve essere posseduto entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione (al concorso) e deve essere stato maturato negli otto anni precedenti. Il decreto non fa distinzione tra servizio nelle scuole statali e paritarie e, essendo le paritarie parte integrante del sistema nazionale di istruzione, tutto fa supporre che sia valido anche il servizio svolto presso tali scuole.

La partecipazione alla procedura concorsuale è consentita in un'unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali abbia maturato un servizio di almeno un anno, fermo restando il requisito complessivo dei tre anni.

Il contenuto del bando della procedura concorsuale, i titoli valutabili, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, di espletamento e valutazione delle prove e dei titoli e la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con apposito regolamento e decreto Miur, da approvare rispettivamente entro 180 giorni ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

21.5 Aliquote

Ai docenti inseriti nelle GaE è riservato il 50% dei posti annualmente vacanti e disponibili, sino all'esaurimento delle medesime graduatorie.

Il restante 50% andrà suddiviso tra le seguenti procedure (vedi sopra):

- a) concorso 2016;
- b) abilitati;
- c) non abilitati con 3 anni di servizio.

Per i docenti abilitati, la procedura concorsuale dovrà essere bandita entro febbraio 2018. A tale procedura, al netto dei posti da destinare alle GM del 2016, sono destinati il:

- 100% dei posti negli anni scolastici 2018/19 e 2019/2020;
- 80% negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
- 60% negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;
- 40% negli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026;
- 30% negli anni scolastici 2026/27 e 2027/2028;
- 20% per i bienni successivi, sino al totale scorrimento di ciascuna graduatoria regionale di merito ad esaurimento.

Per i docenti non abilitati con 3 anni di servizio, la procedura concorsuale è bandita con cadenza biennale e il primo concorso dovrà essere bandito entro il 2018. A tale procedura, al netto dei posti da destinare ai docenti delle GM 2016 e ai docenti abilitati inseriti nella graduatoria di merito regionale ad esaurimento, sono destinati il:

- 100% dei posti per l'anno scolastico 2020/2021;
- 60% nel 2021/2022;
- 50% per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/24;
- 40% per gli anni scolastici 2024/2025/ e 2025/26;
- 30% negli anni scolastici 2026/27 e 2027/28;
- 20% per i bienni successivi.

21.6 Immissioni in ruolo, diverse procedure tra GM, GaE e GI: l'ordine di priorità

I docenti delle GaE e delle GM 2016 saranno i primi ad essere assunti e poi a seguire i docenti abilitati inseriti nelle GM ad esaurimento e i docenti non abilitati con 3 anni di servizio. Vediamo perché.

Nel decreto leggiamo che ai docenti delle GaE è destinato annualmente, sino al loro esaurimento, il 50% dei posti vacanti e disponibili, per cui la priorità di detti docenti non è in discussione e opera sulla metà dei posti autorizzati ogni anno per le immissioni. All'avvenuto esaurimento per ciascuna provincia, i posti destinati alle GaE si aggiungono a quelli disponibili per le altre procedure.

Il restante 50% dei posti vacanti e disponibili è destinato: ai docenti inseriti nelle GM 2016 compresi gli idonei oltre il 10%; ai docenti di cui al punto 2 (abilitati); ai docenti di cui al punto 3 (non abilitati con 36 mesi di servizio).

La priorità di assunzione dei docenti delle GM 2016, rispetto agli abilitati e ai non abilitati con 3 anni di servizio, è indicata, oltre che dall'ordine in cui le procedure sono riportate nel testo del decreto, nel paragrafo dedicato all'assunzione dei docenti abilitati, in cui leggiamo (articolo 17, comma 2, lettera b):

“concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a), è destinato il 100% dei posti di cui all’alinea per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, nonché l’80% per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il 60% per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale.”

Il concorso bandito ai sensi del comma 3 riguarda gli abilitati e ad esso, dunque, sono destinate le percentuali di posti vacanti e disponibili sopra riportate **al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a)**, relativa ai docenti delle GM 2016. L’espressione “al netto dei posti utilizzati ...”, chiarisce che prima vanno assunti, sempre sul 50% di posti vacanti e disponibili (l’altro 50%, come suddetto, è destinato alle GaE), i docenti vincitori (compresi gli idonei oltre il 10%) del concorso 2016.

La priorità, invece, dei docenti abilitati rispetto a quelli non abilitati con 3 anni di servizio è indicata nel paragrafo dedicato all’assunzione dei docenti non abilitati, in cui leggiamo (articolo 17, comma 2, lettera c): “concorsi banditi ai sensi del comma 7, ai quali, al netto dei posti utilizzati per le procedure di cui alle lettere a) e b), sono destinati il 100% dei posti di cui all’alinea per l’anno scolastico 2020/2021, il 60% per l’anno scolastico 2021/2022, il 50% per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi.”

Il concorso bandito ai sensi del comma 7 riguarda i non abilitati con 3 anni di servizio e ad esso, dunque, sono destinate le percentuali di posti vacanti e disponibili sopra riportate, **al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a) e b)**, relative ai docenti delle GM 2016 e agli abilitati. Anche in questo caso, l’espressione “al netto dei posti utilizzati ...” chiarisce che prima vanno assunti i docenti delle GM 2016, poi gli abilitati e poi i non abilitati.

In sintesi, ai docenti delle GaE è destinato il 50% dei posti vacanti e disponibili sino al loro esaurimento; per gli altri docenti interessati le assunzioni avverranno secondo il seguente ordine:

1) docenti inseriti nelle GM 2016;

@OrizzonteScuola.it

2) docenti abilitati inseriti nelle GM regionali ad esaurimento (che devono essere costituite con la summenzionata procedura da bandire entro febbraio 2018);

3) docenti non abilitati con 3 anni di servizio (la cui prima procedura concorsuale deve essere bandita entro il 2018).

21.7 Calcolo 3 anni servizio per accedere alla procedura riservata ai docenti non abilitati

Come si calcolano i 3 anni di servizio, che permettono la partecipazione alla procedura concorsuale riservata ai non abilitati?

La risposta è fornita dal decreto medesimo, secondo cui i 3 anni di servizio sono pari a quelli indicati dall'articolo 489 del decreto legislativo 297/94 in applicazione dell'articolo 11 – comma 14 – della legge n. 124/99.

L'articolo 489 – comma 1 – così recita: “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”.

L'articolo 11 – comma 14 – della legge n. 124/99 indica cosa si debba intendere con la previsione del summenzionato articolo 489:

@OrizzonteScuola.it

“Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”

Per anno scolastico intero (o anno di servizio), dunque, si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio.

In conclusione, i docenti non abilitati, per calcolare il servizio prestato e verificare se rientrano nelle misure previste dal decreto, devono accertarsi di aver svolto, negli ultimi otto anni, 3 anni di servizio anche non continuativi. Nei tre anni scolastici considerati devono aver prestato, per ciascun anno, 180 giorni di servizio (anche non continuativo) oppure un servizio ininterrotto dal 1° febbraio alle operazioni di scrutinio.

Sottolineiamo che non è possibile sommare servizi appartenenti ad anni scolastici differenti, per cui i 180 giorni vanno riferiti ad un solo anno scolastico.

22. FORMAZIONE E RECLUTAMENTO SCUOLA SECONDARIA - NUOVO PERCORSO

Il percorso per diventare docenti di posto comune e di sostegno nella scuola secondaria di I e II grado si articola in 3 fasi:

- 1) concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
- 2) percorso di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT), differente fra posti comuni e di sostegno, che ha durata triennale e carattere selettivo con prove di verifica intermedie e finali;
- 3) accesso ai ruoli a tempo indeterminato, previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo di cui sopra che conducono all’assunzione a tempo indeterminato.

22.1 CONCORSO

@OrizzonteScuola.it

Il concorso nazionale per l'accesso al percorso FIT (percorso realizzato attraverso la collaborazione tra scuola, università e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica) è indetto ogni due anni su base regionale.

Nel caso in cui il numero dei posti da mettere a bando sia esiguo, il concorso è bandito su base interregionale (nel decreto non è specificato, ma probabilmente ci si riferisce alle singole procedure concorsuali).

I posti da bandire sono pari a quelli che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel terzo e quarto anno scolastico successivi a quello in cui è previsto lo svolgimento delle prove concorsuali (esempio: le prove concorsuali si prevede si svolgano nel 2025 (2024/2025), i posti banditi sono quelli che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel 2027/28 e 2028/2029).

I criteri di composizione delle commissioni, i requisiti dei componenti delle medesime, i criteri di valutazione delle prove e dei titoli (la valutazione dei titoli è effettuata solo per quei candidati che abbiano superato tutte le prove concorsuali), la ripartizione dei punteggi tra prove e titoli, i punteggi minimi per superare ciascuna prova d'esame, i requisiti generali e specifici di ammissione nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo sono definiti in un apposito Regolamento che deve essere adottato, su proposta del Miur, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto oggetto della nostra trattazione (31/05/2017).

Gli aspiranti docenti possono partecipare in una sola regione e, avendone i requisiti, per più tipologie di posto.

I vincitori di concorso sono ammessi, secondo la posizione in graduatoria di merito, al percorso FIT.

L'ammissione al percorso FIT avviene in due scaglioni annuali successivi, nel limite dei posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel terzo e quarto anno scolastico successivi a quello in cui è previsto lo svolgimento delle prove concorsuali

22.1.1 Requisiti d'accesso

Possono accedere al concorso, per i posti di tipo comune, gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea magistrale o a ciclo unico oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
- b) 24 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA), conseguiti in forma curricolare (inseriti nel piano di studi), aggiuntiva (conseguiti entro il percorso di laurea ma aggiunti al piano di studi) o extra curricolare (esami dopo la laurea) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in

@OrizzonteScuola.it

ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

Per i posti di insegnanti tecnico-pratici, gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
- b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

Per i posti di sostegno, gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ I requisiti sopra riportati per i posti comuni e per insegnante tecnico-pratico, in relazione alla classe di concorso per cui il candidato presenta domanda di partecipazione.

Il [decreto Miur](#), pubblicato in data 10/08/2017, ha definito:

- ✓ i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i predetti 24 CFU/CFA;
- ✓ gli obiettivi formativi, le modalità organizzative del conseguimento dei crediti in forma extra-curricolare e gli eventuali costi a carico degli interessati;
- ✓ gli effetti sulla durata normale del corso per gli studenti che eventualmente debbano conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano di studi curricolare.

22.1.2 Prove concorsuali

Il concorso prevede tre prove di esame, delle quali due, a carattere nazionale, sono scritte e una orale.

I candidati che concorrono su contingenti di posti di sostegno devono svolgere un'ulteriore prova scritta aggiuntiva a carattere nazionale.

- La prima prova scritta verte su una specifica disciplina, scelta dall'interessato tra quelle afferenti alla classe di concorso. Per le classi di concorso concernenti le lingue e culture

straniere, la prova deve essere svolta nella lingua prescelta. Il superamento della prima prova è condizione necessaria per accedere alla seconda prova scritta.

- La seconda prova scritta verte sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche. Il superamento della seconda prova è condizione necessaria per accedere alla prova successiva (cioè alla prova orale, eccetto per gli aspiranti a posti di sostegno che devono svolgere una terza prova scritta).
- La prova orale, che comprende la prova pratica laddove prevista, consiste in un colloquio focalizzato su tutte le discipline facenti parte della classe di concorso per la quale l'aspirante concorre, con particolare riferimento a quelle che il candidato non ha scelto per la prima prova. Oltre alle conoscenze disciplinari, la prova si propone di accertare la conoscenza di una lingua straniera europea, almeno al livello B2 del quadro comune europeo, e il possesso di abilità informatiche di base.
- La prova scritta aggiuntiva, per gli aspiranti a posti di sostegno, è sostenuta dopo la seconda prova scritta e verte sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie. Il superamento di tale prova è condizione necessaria, relativamente ai posti di sostegno, per accedere alla prova orale.

Il superamento del concorso consente l'accesso al percorso triennale FIT.

I criteri di valutazione delle prove e dei titoli, la ripartizione dei punteggi tra prove e titoli, i punteggi minimi per superare ciascuna prova d'esame, saranno esplicitati in un apposito Regolamento (lo stesso sopra citato) che deve essere adottato, su proposta del Miur, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto medesimo.

22.1.3 Graduatorie di Merito

Le graduatorie di merito, relative alle diverse tipologie di posto comune e di insegnante tecnico-pratico, sono costituite per ciascuna classe di concorso sulla base della somma dei punteggi riportati nelle due prove scritte, in quella orale e nella valutazione dei titoli, effettuata solo per i candidati che superano tutte le prove concorsuali.

@OrizzonteScuola.it

Le graduatorie di merito, relative ai posti di sostegno, sono costituite sulla base di un punteggio calcolato nella maniera seguente:

- 1 . per il 70% in base al punteggio riportato nella prova scritta aggiuntiva;
- 2 . per il 30% in base alla somma dei punteggi riportati nelle due prove scritte e in quella orale e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che superano le prove previste.

Sono dichiarati vincitori , **nel limite dei posti messi a bando**, i candidati che superano tutte le prove previste per ciascuna tipologia di posto, quindi iscritti nelle graduatorie di merito.

In sostanza, dalla graduatoria di merito, costituita come dette sopra, verranno fuori **tanti vincitori quanti sono i posti messi a bando**, per cui scompare il concetto di “idoneo”, fermo restando che sono previsti dei casi di scorrimento delle GM oltre i vincitori. Ecco quali:

- docenti inseriti in posizione utile in più graduatorie di merito che non scelgono (obbligo cui sono sottoposti), entro il 30 giugno, la GM in cui permanere (con conseguente cancellazione dalle altre). Tali docenti vengono cancellati da tutte le GM in cui sono inseriti;
- docenti inseriti in più graduatorie di merito, che scelgono (obbligo cui sono sottoposti) la GM in cui permanere con conseguente cancellazione dalle altre in cui compaiono.

La cancellazione dalle GM di un aspirante, per uno dei motivi summenzionati, permette lo scorrimento a favore di altri docenti che hanno superato le prove concorsuali.

Una volta effettuata la scelta, si viene cancellati da tutte le altre GM in cui si è inseriti. Chi non effettua la scelta viene invece cancellato da tutte le graduatorie già pubblicate alla data del 30 giugno.

Compiute le summenzionate operazioni di scelta, i vincitori scelgono, nella regione in cui hanno concorso e tra quelli indicati nel bando, l'ambito territoriale cui essere assegnati per svolgere le attività scolastiche relative al percorso FIT. La scelta avviene in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili.

22.2 PERCORSO FIT

Una volta vinto il concorso, gli aspiranti docenti stipulano un contratto triennale retribuito di formazione iniziale e di tirocinio con l'USR di competenza, ossia quello di cui fa parte l'ambito territoriale scelto dal docente in seguito alla vittoria del concorso.

Le condizioni normative ed economiche dei primi due anni, verranno stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale, mentre per il terzo anno la retribuzione è equiparata a quella dei supplenti annuali, in base al grado di istruzione e al tipo di posto coperto.

Alla contrattazione collettiva, di cui sopra, sono destinati 117 milioni annui e le risorse corrispondenti alle supplenze brevi effettivamente svolte.

In attesa della regolamentazione della contrattazione nazionale, la definizione della retribuzione dei docenti assunti con contratto triennale e' di competenza del Miur, che dovrà emanare un apposito decreto di concerto con il Mef.

La contrattazione per il contratto FIT avviene nel rispetto dei seguenti principi:

- a) il contratto è risolto di diritto nel caso di assenze ingiustificate, di mancato conseguimento del diploma di specializzazione, di mancato superamento delle valutazioni intermedie;
- b) il contratto prevede un inserimento graduale nella funzione docente, anche con effettuazione di supplenze con piena responsabilità didattica. Nel terzo anno, il contratto prevede la copertura di posti vacanti e disponibili;
- c) il contratto è sospeso nel caso di impedimenti temporanei, per un periodo massimo complessivo di un anno, e riprende successivamente fino al completamento del triennio. Qualora la sospensione avvenga durante il corso di specializzazione, il ripristino è effettuato in occasione del primo corso utile in caso di assenza complessivamente superiore al limite determinato dalle Università o dalle istituzioni AFAM, altrimenti al cessare dell'impedimento. Qualora avvenga durante il secondo o il terzo anno, il ripristino è effettuato nel primo anno scolastico utile in caso di assenza complessivamente superiore a trenta giorni, altrimenti al cessare dell'impedimento;
- d) il titolare di contratto FIT su posto comune è tenuto a conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione per l'insegnamento e, durante il secondo e terzo anno, a completare la propria preparazione professionale con ulteriori attività di studio, con tirocini formativi diretti e indiretti e con le attività di insegnamento suddette;
- e) il titolare di contratto FIT su posto di sostegno e' tenuto a conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica e, durante il secondo e il terzo anno, a completare la propria preparazione professionale con ulteriori attività formative nel campo della didattica dell'inclusione scolastica, con tirocini formativi diretti e indiretti e con le predette attività di insegnamento.

22.2.1 Primo anno di Contratto

Al termine del primo anno, gli aspiranti docenti devono conseguire il diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario, istituito dalle Università.

I docenti di sostegno devono, invece, conseguire il diploma di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e inclusione.

Il corso di specializzazione e' a tempo pieno e con oneri a carico dello Stato.

Al termine del corso, i docenti su posto comune acquisiscono 60 CFU/CFA, articolati in:

- a) lezioni, seminari e laboratori destinati al completamento della preparazione degli iscritti nel campo della didattica di tutte le discipline afferenti alla classe di concorso, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica, puntando alla maturazione progressiva di competenze pedagogico-didattico-relazionali;
- b) attività di tirocinio diretto e indiretto presso scuole dell'ambito territoriale di appartenenza alle quali sono destinati non meno di 10 CFU/CFA, da svolgere presso scuole dell'ambito territoriale di appartenenza in presenza del docente della classe e del tutor scolastico.
- c) attività di tirocinio indiretto, finalizzate all'accompagnamento riflessivo dell'esperienza maturata nell'attività di cui sopra, alle quali sono destinati almeno 6 CFU/CFA;
- d) attività formative opzionali, aggiuntive, volte all'acquisizione di competenze linguistiche.

Anche i docenti di sostegno acquisiscono 60 CFU/CFA e sono chiamati a svolgere le seguenti attività:

- a) lezioni, seminari e laboratori destinati al completamento della preparazione degli iscritti nel campo della pedagogia speciale e della didattica per l'inclusione scolastica relativa alle discipline afferenti alla classe di concorso, nonché della normativa scolastica, puntando alla maturazione progressiva di competenze e relative alla didattica per l'inclusione scolastica;
- b) attività di tirocinio diretto e indiretto di didattica di sostegno presso scuole dell'ambito territoriale di appartenenza, alle quali sono destinati non meno di 10 CFU/CFA, da svolgere in presenza del docente di sostegno della classe e del tutor scolastico;
- c) attività di tirocinio indiretto, finalizzate all'accompagnamento riflessivo dell'esperienza maturata nell'attività di cui sopra, alle quali sono destinati almeno 6 CFU/CFA;
- d) attività formative opzionali, aggiuntive, volte all'acquisizione di competenze linguistiche.

L'esame finale, a conclusione dei corsi suddetti, sia per i docenti di sostegno che per quelli di posto comune, tiene conto dei risultati conseguiti dal corsista nelle attività formative e decreta il conseguimento del diploma di specializzazione.

L'ordinamento didattico del corso di specializzazione, i criteri di composizione della commissione dell'esame finale e i criteri di valutazione dei risultati conseguiti dai contrattisti sono stabiliti con decreto Miur.

22.2.2 Secondo e terzo anno di Contratto

Conseguito il suddetto diploma, il contratto viene confermato per il secondo anno e lo sarà per il terzo, previo superamento della valutazione intermedia al termine del secondo anno.

Il docente di posto comune, nel corso degli ultimi due anni, deve:

- completare la propria formazione professionale ulteriori attività di studio, con tirocini formativi diretti e indiretti e con la graduale assunzione di autonome funzioni docenti;
- predisporre e svolgere un progetto di ricerca azione, sotto la guida dei tutor universitario e scolastico;
- acquisire 15 CFU/CFA complessivi nel biennio, in ambiti formativi collegati all'innovazione e sperimentazione didattica, dei quali almeno 9 CFU/CFA di laboratorio.

Nel corso del secondo anno, il docente svolge supplenze brevi (quindi assume gradualmente autonome funzioni docenti), su incarico del DS della scuola interessata, fermo restando lo svolgimento delle attività di cui sopra.

Nel corso del terzo anno, il docente, invece, svolge supplenze annuali, scegliendo il posto vacante e disponibile, secondo l'ordine di graduatoria del concorso e nell'ambito territoriale in cui è iscritto.

L'assegnazione delle supplenze è disciplinata da apposito decreto Miur.

Le modalità e i criteri della valutazione intermedia per il secondo anno di contratto FIT su posti comuni, nonché la composizione delle relative commissioni sono definiti con decreto Miur.

Il docente di sostegno, nel corso degli ultimi due anni, deve:

- completare la propria preparazione professionale con ulteriori attività formative nel campo della didattica dell'inclusione scolastica, con tirocini formativi diretti e indiretti e con la graduale assunzione di autonome funzioni di insegnante di sostegno;
- predisporre e svolgere un progetto di ricerca azione, sotto la guida dei tutor universitario e scolastico;
- acquisire 40 CFU/CFA complessivi nel biennio, in ambiti formativi collegati alla pedagogia speciale e alla didattica dell'inclusione, dei quali almeno 10 CFU/CFA di tirocinio indiretto e 20 CFU/CFA di laboratorio;
- Nel corso del secondo anno, il docente di sostegno svolge supplenze brevi (quindi assume gradualmente autonome funzioni docenti), su incarico del DS della scuola interessata, fermo restando lo svolgimento delle attività di cui sopra.

@OrizzonteScuola.it

Nel corso del terzo anno, il docente, invece, svolge supplenze annuali, scegliendo il posto vacante e disponibile, secondo l'ordine di graduatoria del concorso e nell'ambito territoriale in cui è iscritto.

L'assegnazione delle supplenze è disciplinata da apposito decreto Miur (lo stesso di quello citato prima).

Le modalità e i criteri della valutazione intermedia per il secondo anno di contratto FIT su posti di sostegno, nonché la composizione delle relative commissioni sono definiti con decreto Miur (lo stesso di quello prima citato).

22.2.3 Tirocinio diretto e indiretto

Le attività di tirocinio sono svolte sotto la guida di un tutor scolastico e di un tutor universitario.

@OrizzonteScuola.it

Il tirocinio diretto, svolto presso le scuole accreditate al Miur con il coordinamento di una scuola polo dell'ambito territoriale di riferimento, consiste in attività di osservazione, analisi, progettazione e successiva realizzazione di attività di insegnamento e funzionali all'insegnamento, sotto la guida del tutor scolastico e alla presenza del docente della classe.

Il tirocinio indiretto, invece, svolto presso le università o le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, consiste in attività di progettazione, discussione e riflessione valutativa sulle attività svolte nel tirocinio diretto, sotto la guida del tutor universitario e in collaborazione con i tutor coordinatori.

Le frequenze delle attività di tirocinio è obbligatoria.

Anche le attività di tirocinio sono sottoposte a valutazione. Quest'ultima tiene conto del grado di sviluppo delle competenze professionali raggiunto, in relazione agli aspetti metodologici, didattici, progettuali e relazionali, sia all'interno della classe che dell'istituzione scolastica.

I tutor coordinatori hanno il compito di: curare la progettualità, l'organizzazione e il coordinamento delle attività di tirocinio indiretto e diretto, in collaborazione con il tutor scolastico e con il tutor universitario o accademico; partecipare alle commissioni di esame per le valutazioni intermedie e finali del percorso FIT.

I tutor scolastici sono docenti delle scuole in cui si realizzano le attività di tirocinio diretto e hanno il compito di: coordinare le medesime attività di tirocinio nell'istituzione scolastica; partecipare alla definizione dei percorsi di tirocinio e alle commissioni che valutano il terzo anno del percorso FIT.

I tutor universitari sono individuati dalle università o dalle istituzioni AFAM e costituiscono il riferimento universitario/accademico per le attività previste nei piani di studio. Hanno il compito, in collaborazione con i tutor coordinatori, di curare l'integrazione di lezioni e seminari con i laboratori e i tirocini svolti dai titolari di contratto FIT.

Il numero di ore di tirocinio diretto e indiretto, che il docente deve svolgere nel percorso formativo triennale, i criteri e le modalità di accreditamento delle scuole e ancora le modalità di individuazione del tutor scolastico sono definiti con decreto del Miur.

Un altro decreto Miur definirà: le modalità di gestione delle procedure concorsuali, da parte degli Uffici scolastici regionali; i criteri di composizione della commissione di valutazione del secondo anno e finale del percorso FIT per l'accesso ai ruoli e i relativi criteri di valutazione; le modalità di individuazione delle scuole polo e delle scuole sedi di tirocinio e di assegnazione dei tirocinanti alle medesime; l'elenco dei titoli valutabili e il loro punteggio.

@OrizzonteScuola.it

Il terzo anno del percorso FIT è volto a verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei docenti e si conclude con una valutazione finale.

Con decreto Miur, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto (oggetto della nostra trattazione), sono disciplinati le procedure e i criteri di verifica degli standard professionali, le modalità di verifica in itinere e finale, incluse l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale.

Il terzo anno del percorso FIT non è ripetibile e, qualora valutato positivamente, assolve agli obblighi di cui all'articolo 438 del decreto legislativo n. 297/94, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 1, comma 116, della legge n. 107/2015 (trattiamo l'argomento in un paragrafo successivo)

Al termine dei tre anni, dunque, un'apposita commissione procede alla valutazione finale degli aspiranti docenti. Tale commissione è presieduta dal dirigente scolastico della scuola ove il titolare di contratto FIT ha prestato servizio nel terzo anno del contratto medesimo.

La predetta commissione comprende sia docenti delle università o istituzioni AFAM impegnati nei suddetti corsi di specializzazione sia i tutor universitario o accademico che il coordinatore dell'interessato, nonché il tutor scolastico del terzo anno del contratto FIT.

I docenti, che conseguono una valutazione positiva, sono assegnati all'ambito territoriale presso il quale hanno prestato servizio nel corso del terzo anno e verrà loro attribuito un incarico triennale tramite la procedura della chiamata per competenze.

Coloro i quali vengono valutati negativamente, al termine dei tre anni, non possono accedere al ruolo.

Coloro i quali conseguano il diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario, ma non concludono positivamente, "per qualunque ragione", il percorso triennale di formazione iniziale e di tirocinio, sono ammessi alla parte restante del percorso, previo superamento di un nuovo concorso; resta valido il titolo di specializzazione eventualmente conseguito.

22.2.5 Decorrenze

Tutte le disposizioni sopra riportate, eccetto quelle riguardanti la Fase Transitoria, si applicano ai concorsi per l'accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria, su posti comuni e di sostegno, inclusi quelli degli insegnanti tecnico-pratici, banditi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

I requisiti, relativi alla partecipazione al concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19.

22.2.6 Anno di prova: ecco da cosa sarà sostituito

Il decreto novella o meglio supera l'anno di prova e formazione dei docenti neo assunti delineato dalla legge n. 107/2015 (abrogati per i nuovi percorsi i commi 115,117, 118 e 119) e dal decreto legislativo n. 297/1994 (abrogati per i nuovi percorsi gli articoli: 437, 438, 439, 440), facendolo coincidere di fatto con il terzo anno del percorso FIT.

L'articolo 13 comma 1 del decreto, infatti, prevede: "Il terzo anno del percorso FIT non è ripetibile e, qualora valutato positivamente, assolve agli obblighi di cui all'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107."

Gli obblighi dettati dall'articolo 438 del decreto legislativo n. 297/94 sono quelli relativi al periodo di prova: la prova ha la durata di un anno scolastico, il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni, il periodo di prova è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra; il periodo di prova deve essere svolto sulla cattedra, sul posto o nell'ufficio per il quale la nomina è stata conseguita. Tali obblighi dunque sono assolti con la valutazione positiva al termine del terzo anno del percorso FIT.

Il vincolo di cui all'articolo 1, comma 116, della legge n. 107/2015 riguarda, invece, il numero di giorni di servizio (180) e di effettiva attività didattica (120) allo svolgimento dei quali è subordinato il superamento dell'anno di prova.

Il docente valutato positivamente al termine del terzo anno del percorso, dunque, assolve agli obblighi relativi all'anno di prova e formazione, purché abbia svolto 180 giorni di servizio, di cui 120 di attività didattica.

In conclusione, il periodo di prova per i docenti non più neo assunti ma da assumere (lo saranno, previo superamento della prova finale, solo al termine del terzo anno):

- coincide con il terzo anno del percorso FIT;
- è subordinato allo svolgimento di 180 giorni di servizio, di cui 120 di attività didattica (proprio nel terzo anno, non a caso, il docente può svolgere supplenze su posti vacanti e disponibili);
- non è ripetibile;
- consiste, oltre che nella prestazione del servizio, nelle attività formative previste per il secondo e il terzo anno del percorso (attività di studio; tirocini formativi diretti e indiretti; attività di insegnamento; svolgimento progetto di ricerca-azione; acquisizione di 15 CFU/CFA complessivi nel biennio in ambiti formativi collegati alla innovazione e alla sperimentazione didattica, dei quali almeno 9 CFU/CFA di laboratorio);
- è superato qualora la valutazione complessiva del terzo anno sia positiva.

22.2.7 Scuole paritarie

Il diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario e il diploma in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica (quest'ultimo per i futuri

@OrizzonteScuola.it

docenti di sostegno), oltre ad essere necessari per proseguire il percorso FIT, costituiscono titolo utile per insegnare nelle scuole secondarie paritarie, sostituendo la vecchia abilitazione.

Anche la sola iscrizione al corso di specializzazione permette di insegnare nelle scuole paritarie ma per non più di tre anni dall'immatricolazione.

Per l'iscrizione al corso di specializzazione per il conseguimento del relativo diploma non è necessario partecipare e il concorso. Questo quanto riportato nell'articolo 15 comma 3 del decreto:

“Possono iscriversi ai percorsi di specializzazione di cui all'articolo 9, comma 1, nell'ordine di una graduatoria stabilita sulla base di un test di accesso gestito dalle università interessate, i soggetti in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, relativamente alla classe di concorso per cui intendono conseguire la specializzazione. È considerato titolo prioritario per l'ammissione al corso di specializzazione essere titolare di contratti di docenza per almeno nove ore settimanali nella scuola secondaria sulla classe di concorso interessata, ed esserlo stati per almeno tre anni, presso una scuola paritaria, purché detti contratti siano retribuiti sulla base di uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.”

Il superamento del concorso, dunque, non è l'unico canale di accesso al corso di specializzazione per il conseguimento del relativo diploma. Come sopra riportato, infatti, è possibile iscriversi al predetto corso in seguito al superamento di un test gestito dalle Università.

Pertanto, anche chi non ha partecipato o superato il concorso ha la possibilità di conseguire il diploma di specializzazione ai fini dell'insegnamento nelle scuole paritarie.

I requisiti richiesti sono gli stessi che i candidati devono possedere per la partecipazione al concorso (vedi sopra)

Per l'ammissione al corso di specializzazione, come sopra riportato, è riconosciuta una priorità ai docenti che sono titolari di un contratto di supplenza nella scuola secondaria, per almeno nove ore settimanali e sulla classe di concorso interessata e che lo sono stati per almeno tre anni, presso una scuola paritaria, purché i predetti contratti siano retribuiti sulla base di uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.

L'ammissione ai corsi di specializzazione dei suddetti aspiranti docenti avviene in soprannumero rispetto ai vincitori di concorso, nei limiti dell'offerta formativa delle Università. I contingenti

@OrizzonteScuola.it

vengono autorizzati dal Miur in base al fabbisogno delle scuole paritarie e alla disponibilità di personale già abilitato all'insegnamento o specializzato.

Il costo del corso è a carico degli interessati.

Il diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario e il diploma in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, conseguiti a seguito di iscrizione e superamento di un test gestito dalle Università, sono utili per l'insegnamento su posto comune e di sostegno nella scuola paritaria ma non danno agevolazioni nell'ambito del concorso, come si precisa al comma 6 dell'articolo 15:

“Il possesso del titolo di specializzazione di cui al presente articolo non dà diritto ad agevolazioni o al riconoscimento di titoli nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al presente decreto.”

**PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI
STUDENTI CON DISABILITA' (D.lgs.n. 66/2017)**

23. INCLUSIONE STUDENDI CON DISABILITA'

Il decreto detta nuove norme in materia di inclusione degli studenti disabili certificati, promuovendo la partecipazione della famiglia e delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.

Vediamo quali sono le principali novità che interessano principalmente le istituzioni scolastiche e i docenti.

23. 1 Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica

di Giovanna Onnis

Tra le principali novità, introdotte dalla riforma, vi è l'introduzione, nel processo di valutazione delle istituzioni scolastiche, di quello che viene definito "livello di inclusività".

Ogni scuola dovrà predisporre, nell'ambito del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), un Piano specifico per l'inclusione per il quale vengono definiti modalità e contenuti e che, per la prima volta, rappresenta il principale documento programmatico-attuativo della scuola in materia di inclusione; il Piano per l'inclusione è parte integrante del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF).

La qualità dell'inclusione scolastica, dunque, entra a pieno titolo nei processi di valutazione delle scuole.

Nella valutazione della qualità dell'inclusione scolastica un ruolo determinante spetta all'INVALSI, che ha l'importante compito di definire gli indicatori per la valutazione sulla base dei seguenti criteri:

- a) livello di inclusività del Piano Triennale dell'Offerta Formativa come concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica;
- b) realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti;
- c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione;
- d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola incluse le specifiche attività formative;

e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;

f) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola.

Gli indicatori utilizzati per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica di ogni scuola, vengono definiti, quindi, dall'INVALSI in collaborazione con l'Osservatorio per l'inclusione scolastica istituito dal decreto:

“È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, che si raccorda con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”

L'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica svolge i seguenti compiti:

a) analisi e studio delle tematiche relative all'inclusione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità certificata a livello nazionale e internazionale;

b) monitoraggio delle azioni per l'inclusione scolastica;

c) proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del progetto individuale di inclusione;

d) proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodologico - didattica e disciplinare;

e) pareri e proposte sugli atti normativi inerenti l'inclusione scolastica.

23. 2 Domanda accertamento disabilità

La domanda per l'accertamento della disabilità va presentata all'INPS, che deve darvi riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione. Alla domanda presentata all'Inps si abbina il certificato, rilasciato dal medico curante, attestante la natura delle infermità invalidanti del richiedente.

23. 3 Composizione delle Commissioni mediche

Le commissioni mediche, nel caso di accertamento della disabilità di persone in età evolutiva, sono così composte:

- un medico legale, che assume le funzioni di presidente;

@OrizzonteScuola.it

- due medici specialisti, scelti fra pediatri, neuropsichiatri infantili o specialisti relativamente alla condizione di salute del soggetto;
- un medico dell'INPS;
- un assistente specialistico od operatore sociale, individuati dall'ente locale.

23. 4 Profilo di funzionamento

Il profilo di funzionamento (PF) sostituisce, ricomprendendoli, la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale.

Il profilo di funzionamento è redatto dopo l'accertamento della disabilità, secondo i criteri del modello bio-psicosociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF).

L'iter per la redazione del PF parte con l'invio all'unità di valutazione multidisciplinare, da parte dei genitori, della certificazione di disabilità.

Il PF, dunque, è redatto dalla predetta unità di valutazione multidisciplinare, di cui al DPR 24 febbraio 1994, composta da:

- a) un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona;
- b) uno specialista in neuropsichiatria infantile;
- c) un terapeuta della riabilitazione;
- d) un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.

Alla redazione del PF collaborano i genitori del bambino/alunno/studente e un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata dal soggetto interessato.

Il profilo di funzionamento è il documento propedeutico alla redazione del PEI.

Il profilo definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica; evidenziamo che tali competenze non erano in precedenza riconosciute alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico funzionale.

Il nuovo documento va aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia. Può essere, inoltre, aggiornato in caso di nuove condizioni di funzionamento della persona disabile.

Criteri, contenuti e modalità di redazione del PF saranno definiti in apposite Linee Guida, da adottare tramite un decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Miur, con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e le autonomie, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica (introdotto dall'articolo 15 del decreto) e previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Tale decreto deve essere adottato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto oggetto della nostra trattazione (ricordiamo che il decreto è entrato in vigore il 31 maggio 2017).

@OrizzonteScuola.it

Il profilo di funzionamento sostituirà la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale a partire dal 1° gennaio 2019. Alla medesima data entreranno in vigore le disposizioni relative alla composizione delle commissioni mediche per l'accertamento della disabilità.

23. 5 Richiesta ore di sostegno

La richiesta delle ore di sostegno (quindi dell'organico) è attualmente avanzata direttamente dalla scuola all'USR/ATP di competenza, sulla base della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del conseguente Piano Educativo Individualizzato.

@OrizzonteScuola.it

All'entrata in vigore delle nuove disposizioni, non sarà più la scuola ad avanzare la richiesta delle ore di sostegno, ma un nuovo organo istituito dal medesimo decreto: il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT).

Il GIT è istituito in ciascun ambito territoriale della provincia. Pertanto in ogni provincia ci saranno tanti GIT quanti sono gli ambiti territoriali, che la costituiscono.

Il GIT è composto da: un dirigente tecnico o scolastico, che lo presiede; tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale; due docenti per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione; un docente per il secondo ciclo di istruzione. Detti componenti sono nominati dall'USR competente per territorio.

Come suddetto, il GIT è il nuovo organo (tecnico) cui spetta il compito di avanzare la richiesta delle ore di sostegno da assegnare a ciascuna istituzione scolastica per gli allievi disabili, secondo la procedura di seguito descritta:

1. il dirigente scolastico, sentito il GLI (Gruppo di lavoro di Istituto) e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia;
2. il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base del Piano per l'inclusione, dei Profili di funzionamento (il Profilo di funzionamento sostituisce, ricomprendendoli, la Diagnosi funzionale e il Profilo dinamico-funzionale), dei Piani educativi individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi dai singoli dirigenti scolastici, sentiti questi ultimi in relazione ad ogni alunno con disabilità certificata, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all'USR;
3. l'USR assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.

In sintesi, il dirigente scolastico quantifica l'organico di sostegno sulla base dei documenti summenzionati, trasmettendo gli stessi al GIT. Quest'ultimo, sentiti i dirigenti riguardo a ciascun alunno disabile, formula una proposta all'USR che, infine, assegna l'organico alle scuole.

@OrizzonteScuola.it

Le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2019.

23. 6 Gruppi per l'inclusione scolastica

I gruppi per l'inclusione scolastica sono:

1. il GLIR, a livello regionale;
2. il GIT, a livello di ambito territoriale, uno per ogni ambito di ciascuna provincia;

3. il GLI, a livello di singola istituzione scolastica.

23. 7 Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR)

I gruppi di lavoro interistituzionali regionali (GLIR) sono istituiti presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale.

Il GLIR svolge i seguenti compiti:

a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma, previsti dagli articoli 13, 39 e 40 della legge 104/92, integrati con le finalità indicate dalla 107/2015, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;

b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT);

c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale.

Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto dall'USR o da un suo delegato, mentre gli altri membri saranno individuati tramite un apposito decreto del Miur che ne definirà anche l'articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata e l'assegnazione di altre funzioni per il supporto all'inclusione.

Il GLIR è istituito dal 1° settembre 2017.

23. 8 Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT)

I gruppi per l'inclusione territoriale (GIT) sono istituiti a livello di ambito territoriale, per cui in ciascuna provincia ci saranno tanti GIT quanti sono gli ambiti in cui è suddivisa la provincia stessa.

Il GIT è composto da:

- un dirigente tecnico o scolastico, che lo presiede;
- tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale;
- due docenti per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione;
- un docente per il secondo ciclo di istruzione.

I suddetti componenti sono nominati dall'USR competente per territorio.

Il principale compito del GIT è la formulazione della proposta (all'USR) delle risorse di sostegno didattico da assegnare a ciascuna scuola, sulla base delle proposte ricevute dai dirigenti scolastici delle singole scuole dell'ambito di competenza.

Il GIT, inoltre, può svolgere compiti di consultazione e programmazione delle attività, coordinandosi con gli altri soggetti istituzionali presenti sul territorio. In tal caso, è integrato da:

- associazioni rappresentative delle persone con disabilità nel campo dell'inclusione scolastica;
- Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.
-

Il GIT è istituito dal 1° gennaio 2019.

23. 9 Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)

@OrizzonteScuola.it

I gruppi di lavoro per l'inclusione (GLI) sono istituiti presso ciascuna istituzione scolastica.

Il GLI è composto da:

- docenti curricolari;
- docenti di sostegno;
- specialisti dell'Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica.

Anche il personale ATA può eventualmente far parte del GLI.

Il Gruppo è nominato dal dirigente scolastico.

Il GLI ha il compito di:

- supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione;
- supportare i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

Per la definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della collaborazione di studenti, genitori e associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio.

Per la realizzazione del PEI e del Piano di inclusione, invece, è il GLI a collaborare con le istituzioni pubbliche e private del territorio.

Le nuove disposizioni, relative al GLI, entrano in vigore dal 1° settembre 2017.

Un supporto ai sopra descritti gruppi sarà fornito, ai fini della promozione della ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l'inclusione, da "Scuole Polo" da individuare secondo precise modalità di riconoscimento, che saranno indicate dal Miur

23.10 Progetto Individuale, Piano Educativo Individualizzato e Piano per l’Inclusione

Il Progetto Individuale, il Piano Educativo Individualizzato e il Piano per l’Inclusione costituiscono la “bussola”, ossia i documenti di progettazione, dell’inclusione scolastica degli allievi con disabilità.

I predetti documenti hanno subito delle modifiche in relazione alle nuove disposizioni introdotte dal D.lgs.n. 66/2017, recante norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, in attuazione di quanto dettato dalla legge n. 107/2015.

23.11 Progetto Individuale

Il Progetto individuale è previsto, com’è noto, dall’articolo 14, comma 2, della legge n. 328/2000.

Il Progetto è redatto, su richiesta dei genitori, dal competente Ente locale sulla base del Profilo di Funzionamento. Ricordiamo che quest’ultimo ha sostituito, ricomprendendoli, la Diagnosi Funzionale e il Profilo dinamico-funzionale.

Nell’ambito della redazione del Progetto, i genitori collaborano con l’Ente locale.

Il Progetto Individuale, come leggiamo nel succitato art. 14 della legge n. 328/2000 come modificato dal decreto, comprende:

- il Profilo di Funzionamento;
- le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale;
- il Piano educativo individualizzato a cura delle scuole;
- i servizi alla persona cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale;
- le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale;
- le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

Le nuove disposizioni, di cui sopra, entrano in vigore dal 1° gennaio 2019

23. 12 Piano Educativo Individualizzato

Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato dai docenti contitolari della classe o dal consiglio di classe.

Partecipano alla redazione del PEI i genitori o chi ne esercita la responsabilità e le figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola, che interagiscono con la classe e con l'alunno disabile.

Nell'ambito della redazione del PEI, i soggetti di cui sopra si avvalgono della collaborazione dell'Unità di valutazione multidisciplinare.

23. 13 Il PEI:

- è redatto all'inizio di ogni anno scolastico, a partire dalla scuola dell'infanzia;
- tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento;
- è aggiornato in presenza di sopraggiunte condizioni di funzionamento della persona;
- è soggetto a verifiche periodiche, nel corso dell'anno scolastico, per accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche.

Nel passaggio tra i diversi gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, i docenti dell'istituto di provenienza devono fornire agli insegnanti della scuola di destinazione tutte le informazioni necessarie a favorire l'inclusione dell'alunno disabile.

Quanto ai contenuti, il PEI:

- individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento efficace in tutte le sue dimensioni: relazionale; della socializzazione; della comunicazione; dell'interazione; dell'orientamento e delle autonomie;
- esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;
- definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
- indica le modalità di coordinamento degli interventi in esso previsti e la loro interazione con il Progetto individuale.

Le nuove disposizioni di cui sopra si applicano a partire dall'anno scolastico 2019/2020.

23.14 Piano per l'inclusione

Il Piano per l'inclusione è redatto da ciascuna scuola nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa (vedi sopra).

Il Piano definisce le modalità:

- di utilizzo coordinato delle risorse disponibili;
- per il superamento delle barriere;
- per l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento;
- per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.

L'attuazione del Piano per l'inclusione deve avvenire nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

23. 15 Formazione docenti e ATA

Il decreto, relativamente alla formazione del personale scolastica in materia di inclusione rinvia al Piano nazionale per la formazione dei docenti nel triennio 2016-2019, che discende dal comma 124 della legge n. 107/2015 ed è stato adottato con il [DM n. 797/2016](#).

Il Piano, come leggiamo nel decreto, garantisce le necessarie attività formative in materia.

L'inclusione e la disabilità, infatti, costituiscono una delle priorità di formazione indicate nel Piano medesimo.

Le scuole, ai sensi del predetto decreto, nell'ambito della definizione del Piano di formazione di Istituto inserito nel PTOF, individuano le attività formative rivolte in particolare ai docenti delle classi in cui sono presenti alunni disabili.

Ricordiamo quali sono le caratteristiche delle azioni formative che possono essere attivate dalle istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete (vedi i Piani di formazione di Ambito, che rispondono alle esigenze formative delle scuole facenti parte della Rete di Ambito), in materia di disabilità e inclusione, secondo quanto indicato nel Piano nazionale per la formazione dei docenti.

Il paragrafo 4.5 del Piano è dedicato alla priorità "Inclusione e Disabilità" e indica le attività formative da far svolgere ai diversi soggetti che partecipano al processo di inclusione dell'allievo disabile.

La formazione, leggiamo nel Piano, deve essere rivolta a tutti i docenti e non solo agli specialisti, in modo che l'inclusione diventi una "modalità "quotidiana" di gestione delle classi" e non sia delegata al solo docente di sostegno.

Le azioni formative, a livello di singola scuola, possono essere individuate (nel Piano leggiamo "è auspicabile") collegialmente dal consiglio di classe o dall'intero team docente in tutte quelle classi che accolgono alunni con disabilità o altre difficoltà/disturbi di apprendimento.

Le attività di formazione, realizzate invece dalle scuole polo per l'inclusione, sono frutto della programmazione territoriale e del lavoro in rete svolto dalle istituzioni scolastiche.

Le attività formative, sia a livello di scuola singola che di rete, devono vertere su specifici contenuti, indicati dal Piano e definiti "contenuti chiave":

scuola inclusiva (ambienti, relazioni, flessibilità); piano dell'inclusione (strategie e strumenti); autovalutazione, valutazione e miglioramento dell'inclusione nell'istituto;

corresponsabilità educativa; gestione della classe; leadership educativa per l'inclusione; classi inclusive; sostegno "diffuso";

progetto di vita; progettazione individualizzata e personalizzata; valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze degli alunni con disabilità; relazione tra progettazione e metodologie didattiche curriculari e sviluppo di competenze complementari sviluppate anche in orario extrascolastico che concorrono positivamente al percorso educativo complessivo;

tecnologie digitali per l'inclusione; didattiche collaborative, differenziazione didattica, misure compensative e dispensative;

ruolo delle figure specialistiche; ruolo del personale ATA; ruolo di altri soggetti del territorio appartenenti alla "comunità educante".

Le azioni formative, leggiamo ancora nel Piano, vanno rivolte a:

- referenti di istituto per il coordinamento delle azioni di integrazione nei piani inclusivi di scuola;
- docenti di sostegno (nel triennio va assicurato un modulo specifico di approfondimento per tipologie di disabilità);
- docenti curricolari (team e consigli di classe) per migliorare la programmazione di classe in presenza di allievi con disabilità, disturbi e difficoltà di apprendimento;
- figure di supporto (mediatori, assistenti per la comunicazione, educatori, personale di collaborazione) per migliorare le capacità di progettazione integrata;
- dirigenti scolastici;
- personale ATA.

Nel Piano, infine, sono indicati sinteticamente i percorsi formativi da svolgere, i relativi destinatari e la relativa tempistica:

Target	Azioni formative	Soggetti da coinvolgere	Quando
Figure di coordinamento	Formazione di almeno due docenti per ciascuna Istituzione scolastica per azioni di coordinamento sull'inclusione	17.000	A partire dal 2017
Dirigenti scolastici	Formazione su inclusione scolastica	7.000	A partire dal 2017
Personale ATA	Formazione di almeno 2 figure per istituzione scolastica (1 amministrativo e 5 collaboratori scolastici)	55.000	A partire dal 2017
Docenti di ogni ordine e grado di scuola	Didattica inclusiva, anche con l'uso delle tecnologie digitali	58.000	A partire dal 2017
Docenti di ogni ordine e grado di scuola	Formazione su competenze psicopedagogiche di supporto alla progettazione per coordinamento territoriale (referenti di ambito)	1.000	A partire dal 2017
Docenti di ogni ordine e grado di scuola	Formazione su nuove tecnologie per la disabilità per coordinamento territoriale (referenti di ambito)	1.000	A partire dal 2017
Docenti di sostegno	Formazione su specifiche disabilità	16.500	A partire dal 2017

Come si legge nella tabella e come indicato nell'articolo 13 comma 3 del decreto n. 66/17, la formazione relativa all'inclusione e alla disabilità è rivolta anche al personale ATA, al fine di sviluppare, in coerenza con il profilo professionale, competenze organizzative, educativo-relazionali e sull'assistenza di base.

23. 16 Continuità didattica: docenti di ruolo e non

“La continuità educativa e didattica per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti con disabilità certificata è garantita dal personale della scuola, dal Piano per l’inclusione e dal PEI.”

La continuità educativo-didattica, dunque, secondo quanto dettato dal decreto, non è legata al solo docente di sostegno ma a tutto il personale scolastico che si relaziona con l’allievo/a disabile ed è frutto dell’azione progettuale della scuola.

Le misure indicate nel decreto riguardano sia il personale docente della scuola nel suo insieme che i docenti di sostegno non di ruolo.

Per garantire l’attuazione del Piano di inclusione, leggiamo nel decreto, **“il dirigente scolastico propone ai docenti dell’organico dell’autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione ...”**. Tale previsione necessiterebbe di ulteriori chiarimenti ministeriali sia in relazione all’obbligatorietà o meno riguardo all’accettazione da parte del docente (a rigor di logica,, trattandosi di proposta non dovrebbe essere un obbligo, tuttavia un ulteriore chiarimento sarebbe utile) sia in relazione ai docenti cui rivolgere la proposta: di potenziamento o quelli che sono su cattedra?

Più chiara la disposizione relativa ai docenti di sostegno precari, ai quali è possibile rinnovare, su richiesta della famiglia, l’incarico di sostegno per l’anno scolastico successivo.

Il rinnovo dell’incarico al docente precario specializzato è possibile solo in seguito alla valutazione, da parte del dirigente scolastico, dell’interesse dell’alunno disabile e dell’eventuale richiesta della famiglia.

La proposta di rinnovo, inoltre, può essere effettuata, fermo restando la disponibilità di posti, dopo le operazioni riguardanti il personale di ruolo e non prima dell’avvio delle lezioni.

@OrizzonteScuola.it

Il rinnovo dell'incarico a tempo determinato, infine, può essere effettuato nei limiti indicati dall'articolo 1 comma 131 della legge n. 107/2015, secondo cui i contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili stipulati con personale docente e ATA non possono superare i 36 mesi di servizio anche non continuativi, a partire dal 1° settembre 2016. Ciò significa che, se il docente a cui rinnovare l'incarico, ha già svolto 36 mesi di servizio su posto vacante o li supera con il nuovo contratto, non può essere riconfermato.

Le modalità attuative relative alla conferma del docente a tempo determinato sono definite con un apposito decreto Miur, anche apportando al Regolamento sulle supplenze (DM 131/2007).

Sempre al fine di garantire la continuità didattica, il decreto dispone di applicare quanto previsto dall'articolo 461 del decreto legislativo n. 297/94:

1. Non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all'anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive.

2. I provvedimenti che comportino movimenti di personale già in attività di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, salvi gli effetti giuridici, sono eseguiti, per quanto riguarda il raggiungimento della nuova sede, dopo l'inizio dell'anno scolastico successivo.

Alla luce della summenzionata previsione, dunque, non è possibile trasferire o assegnare (per un anno) ad altra scuola il personale docente, dopo 20 giorni dall'inizio dell'anno scolastico (ossia dopo il 20 settembre, considerato che l'anno scolastico inizia il 1° dello stesso mese), se non per l'anno scolastico successivo (fatti salvi gli effetti giuridici).

23.17 Specializzazione docenti scuola dell'infanzia e primaria

Per diventare docenti di sostegno presso la scuola dell'infanzia e primaria si deve seguire e superare il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica.

Il predetto corso:

- a) è annuale e prevede l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari;
- b) è attivato presso le università autorizzate dal Miur, nelle quali sono attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria;
- c) è programmato a livello nazionale dal Miur secondo il fabbisogno a livello nazionale;
- d) ai fini dell'accesso richiede il superamento di una prova predisposta dalle università.

Possono accedere al corso di specializzazione gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria e che abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea.

Ai fini del conseguimento dei suddetti 60 CFU, possono essere riconosciuti i crediti (CFU) eventualmente conseguiti in relazione ad insegnamenti nonché ottenuti in sede di svolgimento del tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno e all'inclusione.

I piani di studio, le modalità attuative e organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica e i crediti formativi

@OrizzonteScuola.it

necessari per l'accesso al medesimo corso di specializzazione, sono definiti con apposito decreto Miur, che stabilirà anche l'anno accademico a partire da quale entreranno in vigore le sopra descritte disposizioni.

23.18 Decorrenze

Il profilo di funzionamento sostituirà la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale a partire dal 1° gennaio 2019. Alla medesima data entreranno in vigore le disposizioni relative alla composizione delle commissioni mediche per l'accertamento della disabilità, al Progetto Individuale e alla richiesta delle ore di sostegno.

Il GLI e il GLIR entreranno in vigore dal 1° settembre 2017, mentre il GIT dal 1° settembre 2019.

Le disposizioni relative al Progetto Individuale e al PEI si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2019 (quindi per le modalità di elaborazione del PEI dal 1° settembre 2019).

Le disposizioni illustrate nel paragrafo relativo alla continuità didattica sono entrate in vigore alla medesima data di entrata in vigore del decreto ossia dal 31 maggio 2017, fermo restando l'emanazione del decreto che disciplinerà l'eventuale conferma dei docenti a tempo determinato.

L'entrata in vigore delle disposizioni relative alla specializzazione dei docenti della scuola dell'infanzia e primaria sarà stabilita dal decreto Miur di cui sopra.

ISTITUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI

(D.lgs.n. 65/2017)

24. SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI

Il Sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini da 0 a 6 anni viene progressivamente istituito per garantire pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.

24. 1 Organizzazione del sistema integrato

Il Sistema integrato di educazione e di istruzione accoglie i bambini in base all'età ed è costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie:

- a) servizi educativi per l'infanzia, articolati in: nido e micronido; servizi integrativi; sezioni primavera.
- b) scuole dell'infanzia statali e paritarie.

Il nido e il micro nido accolgono i bambini tra i 3 e i 36 mesi, le sezioni primavera i bambini tra i 24 e i 36 mesi, la scuola dell'infanzia i bambini tra i 3 e i 6 anni.

I servizi integrativi si distinguono in:

1. spazi gioco, che accolgono bambini da dodici a trentasei mesi di età, affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di

@OrizzonteScuola.it

socializzazione. Non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;

2. centri per bambini e famiglie, che accolgono bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità. Non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;

3. servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, che accolgono bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o più educatori in modo continuativo.

I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati. Le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato.

La scuola dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre ed i sei anni, svolgendo una funzione "ponte" tra i servizi educativi e il primo ciclo:

"La scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, assume una funzione strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in continuità con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione."

24. 2 Poli per l'infanzia

I Poli per l'infanzia si propongono la finalità di favorire la continuità del percorso educativo dei bambini da 0 a 6 anni, in modo da offrire esperienze progettate nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell'età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno.

I Poli, in genere, riuniscono in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambini fino a sei anni di età e possono essere costituiti anche presso direzioni didattiche o istituti comprensivi.

La costituzione dei Poli per l'infanzia è di competenza delle Regioni, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, tenuto conto delle proposte formulate dagli Enti locali e fermo restando le loro competenze e la loro autonomia.

24.3 Obiettivi Strategici del Sistema Integrato

Gli obiettivi, che si propone il nuovo sistema, sono:

- a) il progressivo consolidamento, ampliamento nonché l'accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale, con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33% di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale;
- b) la graduale diffusione dei servizi educativi per l'infanzia con l'obiettivo tendenziale di giungere al 75% nei Comuni, singoli o in forma associata;
- c) la generalizzazione progressiva, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, della scuola dell'infanzia per le bambine e i bambini dai tre ai sei anni d'età;
- d) l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini;
- e) la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia, prevedendo il conseguimento della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria;
- f) la formazione del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione;

g) il coordinamento pedagogico territoriale.

24.4 Funzioni e compiti di Stato, Regioni ed Enti locali

- **Funzioni e compiti dello Stato**

Lo Stato ha, innanzitutto, il compito di programmare e coordinare l'estensione equa del Sistema integrato su tutto il territorio nazionale e di assegnare le risorse, a suo carico, nei limiti del "Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione", istituito presso il Miur.

Altre competenze attribuite allo Stato sono quelle relative a:

- ✓ promozione di azioni rivolte alla formazione del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, nell'ambito del Piano nazionale di formazione introdotto dalla legge 107/15;
- ✓ definizione dei criteri di monitoraggio e di valutazione dell'offerta educativa e didattica del Sistema, d'intesa con le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti Locali; definizione, tramite apposito decreto del Miur, degli orientamenti educativi nazionali per i servizi educativi per l'infanzia.

La definizione degli orientamenti avverrà sulla base delle Linee Guida proposte dalla Commissione per il Sistema Integrato di educazione e istruzione.

Lo Stato, in definitiva, avrà l'onore e l'onere di coordinare tutte le azioni volte alla diffusione del Sistema su tutto il territorio nazionale e alla formazione del personale, in modo da garantire non soltanto l'ampliamento ma anche l'uniformità e la qualità dell'offerta formativa.

Sarà, infine, lo Stato ad attivare, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, un sistema informativo coordinato con le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".

- **Funzioni e compiti delle Regioni**

Le Regioni, nel limite delle risorse disponibili nei propri bilanci, programmano e sviluppano il Sistema integrato di educazione e di istruzione sulla base delle indicazioni del Piano di azione nazionale, secondo quelle che sono le esigenze del territorio.

Esse, inoltre, definiscono le linee di intervento regionali per il supporto professionale al personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, secondo quelle che sono le loro competenze e in raccordo con il Piano nazionale di formazione. Devono, quindi, supportare la formazione del personale e innestarla nei Piani di formazione delle reti scolastiche.

Le Regioni, infine, sviluppano il sistema informativo regionale, in coerenza con il sistema informativo nazionale di cui sopra, collaborano al monitoraggio e alla valutazione del Sistema, definiscono gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei Servizi educativi per l'infanzia, e disciplinano le attività di autorizzazione svolte dagli Enti locali.

- **Funzioni e compiti degli Enti locali**

Gli Enti locali, nel limite delle risorse disponibili nei propri bilanci, hanno il fondamentale compito di gestire, sia in forma diretta che indiretta, propri servizi educativi per l'infanzia e proprie scuole

@OrizzonteScuola.it

dell'infanzia, tenendo conto dei provvedimenti in materia delle Regioni e delle norme sulla parità scolastica.

Spetta agli stessi Enti locali, inoltre, accreditare i soggetti privati per l'istituzione e la gestione dei servizi educativi per l'infanzia, nel rispetto delle norme sull'inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore.

Anche gli Enti locali, come lo Stato e le Regioni, realizzano azioni di monitoraggio del sistema nel proprio territorio.

Oltre a quanto suddetto, gli Enti locali: coordinano la programmazione dell'offerta formativa nel proprio territorio per assicurare integrazione ed unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative; favoriscono iniziative di formazione in servizio per tutto il personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015; definiscono le modalità di partecipazione delle famiglie; sostengono iniziative ed esperienze di continuità del Sistema integrato di educazione e di istruzione con il primo ciclo di istruzione.

24.5 Piano Pluriennale

Uno strumento, che favorirà l'estensione del Sistema 0-6 sul territorio della Penisola, è costituito dal Piano di azione nazionale pluriennale, che deve essere predisposto dal Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Il Piano allocherà le risorse finanziarie, disponibili per l'ampliamento del Sistema integrato di educazione e istruzione, sulla base di indicatori relativi all'evoluzione demografica e al riequilibrio territoriale.

Il Piano di azione nazionale pluriennale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è adottato con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Miur.

Gli interventi previsti dal Piano sono attuati, in riferimento a ciascuno degli enti destinatari e a ciascuna delle specifiche iniziative, in base all'effettivo concorso, da parte dell'ente medesimo, al finanziamento del fabbisogno, prevedendo le risorse necessarie, per quanto di rispettiva competenza.

24.6 Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione

La commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, istituita entro 120 giorni dall'approvazione del decreto (ossia dal 31 maggio 2017) con apposito decreto Miur, svolge compiti consultivi e propositivi.

La Commissione ha il compito fondamentale di proporre al Miur le Linee guida pedagogiche per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione

La Commissione è composta da esperti in materia di educazione e di istruzione delle dei bambini da zero a sei anni di età, designati dal Miur, dalle Regioni e dagli Enti locali. Può avvalersi della consulenza del Forum nazionale delle associazioni dei genitori e di altri soggetti pubblici e privati, sempre senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La Commissione va ricostituita ogni tre anni e ai singoli componenti l'incarico può essere rinnovato una sola volta. Ai commissari non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e altro emolumento comunque denominato.

24.7 Potenziamento Infanzia

Al fine di attuare gli obiettivi del Sistema integrato di educazione e istruzione è prevista l'istituzione, anche presso la scuola dell'infanzia, dell'organico di potenziamento.

Il predetto organico sarà assegnato, tramite una redistribuzione dei posti di potenziamento, già assegnati alla scuola primaria e secondaria con la legge n. 107/2015 (vedi tabella 1).

Alla scuola dell'infanzia, in conclusione, spetterà una quota parte dei 48812 posti già assegnati agli altri ordini di scuola.

L'introduzione del succitato organico dovrebbe avvenire dall'a.s. 2018/19, come affermato dal Miur in [risposta](#) ad una precisa interpellanza.

24.8 Decorrenze

- **Titoli di studio per i servizi educativi e la scuola dell'infanzia**

A partire dal 2019/2020, per l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è necessario essere alternativamente in possesso della:

1. laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia;
2. laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.

@OrizzonteScuola.it

Continuano ad avere validità, per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia, i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

Per la scuola dell'infanzia i titoli d'accesso restano i medesimi di quelli previsti dalla [normativa vigente](#).

- **Servizio sezioni primavera**

Il Miur deve definire, tramite apposito provvedimento, le modalità di riconoscimento del servizio svolto nelle sezioni primavera, da parte di docenti in possesso del titolo d'accesso per la scuola dell'infanzia, ai fini dell'aggiornamento periodico delle GaE e delle graduatorie di istituto.

Il servizio riconoscibile è quello svolto a partire dall'anno scolastico 2007/2008.

Il provvedimento Miur doveva essere emanato in occasione del primo aggiornamento successivo alla data di entrata in vigore del decreto (ossia il 31 maggio 2017), cosa che non è avvenuta per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo/istituto di I e II fascia del personale docente ed educativo per il triennio 2017-2020, disposto dal DM 374 del 1° giugno 2017.

- **Superamento anticipi**

A partire dall'anno scolastico 2018/2019, sono gradualmente superati gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia statale e paritaria ai sensi dell'articolo 2 del DPR n. 89/09, secondo cui è possibile iscrivere, previa disponibilità di posti, i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

Il predetto superamento degli anticipi è subordinato alla effettiva presenza sui territori di servizi educativi per l'infanzia che assolvono la funzione di educazione e istruzione.

@OrizzonteScuola.it